

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	53
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	58
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	67
AFFARI SOCIALI (XII)	»	70
AGRICOLTURA (XIII)	»	73
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	75

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista-Alternativa Popolare (AP)-Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	80
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	81

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
------------------------------------	---

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del Presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 20.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto FICO, *Presidente*, fa presente di aver convocato la Giunta per sottoporre una questione emersa nella odierna seduta dell'Assemblea e già affrontata nella riunione della Conferenza dei Capigruppo appena svoltasi. Ricorda al riguardo che nella prima votazione della seduta dell'Assemblea è mancato il numero legale per quindici deputati sulla votazione di una risoluzione; la votazione è stata ripetuta dopo un'ora e si è nuovamente registrata la mancanza del numero legale per otto deputati; il Presidente, apprezzate le circostanze, ha quindi rinviato la votazione sulle risoluzioni alla seduta di domani.

Ricostruisce quindi la questione. A seguito della riscontrata positività al COVID-19, della quale si è venuti a conoscenza nei giorni scorsi, alcuni deputati si sono trovati nella impossibilità di partecipare alla odierna seduta dell'Assemblea in quanto sottoposti a quarantena o a isolamento fiduciario sulla base di provvedimenti delle competenti autorità sanitarie o indicazione del medico di medicina generale. Ciò in linea con quanto avvenuto in casi precedenti.

Altri deputati, sono stati sottoposti a *test* molecolare: al riguardo, in attesa di conoscere il risultato di tale test diagnostico, occorre rimanere in stato di isolamento fiduciario.

Nel corso della seduta dell'Assemblea è stata sollevata da alcuni colleghi la questione della mancata applicazione dell'istituto della missione a tutti i predetti deputati, facendo riferimento alla decisione unanimemente adottata in sede di Conferenza dei Capigruppo il 25 febbraio scorso, poi comunicata alla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 marzo 2020. In tale occasione aveva fatto presente che nella predetta riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo si era convenuto di poter applicare l'istituto della missione a un deputato impossibilitato a partecipare ai lavori parlamentari per effetto di provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: si trattava del caso del deputato Guidesi, impossibilitato a lasciare il luogo di domicilio a seguito della istituzione della prima zona rossa. L'istituto è stato poi applicato anche ad un altro deputato che si trovava nella medesima condizione.

Con riferimento invece alla situazione dei deputati sottoposti a misure di carattere individuale da parte delle competenti autorità sanitarie (in quanto positivi al COVID-19 o contatti stretti di positivi) non è mai stato applicato l'istituto della missione, bensì quello della giustificazione ai fini della diaria.

Ricorda, peraltro, che nel corso dei mesi di aprile e di maggio, in costanza del *lockdown*, tutti i deputati assenti, a qualunque titolo, sono stati considerati giustificati.

È naturalmente rimasta ferma la possibilità per i deputati titolari di cariche di essere collocati in missione per ragioni legate alla carica, potendo comunque gli stessi optare anche per la giustificazione dell'assenza.

Queste sono le regole seguite sino ad oggi, senza che sia stata sollevata alcuna questione specifica o richieste da parte degli interessati. Resta fermo che – come ha già detto in Conferenza dei Capigruppo – alla luce dell'andamento della epidemia si pongono su questo punto questioni di grande rilevanza rispetto alla corretta funzionalità degli organi parlamentari. In questo senso in una precedente riunione della Conferenza dei Capigruppo il tema generale era stato sollevato da alcuni colleghi.

Nella odierna riunione della Conferenza, l'esigenza di individuare una soluzione a questa problematica è stata sostanzialmente condivisa da tutti i Gruppi.

La soluzione indicata in quella sede è stata nel senso di dare luogo ad una interpretazione estensiva dell'istituto della missione di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento che – muovendo sostanzialmente dai medesimi presupposti che hanno ispirato la precedente decisione originata dal caso del collega Guidesi – sia volta a considerare in missione i deputati destinatari di provvedimenti delle competenti autorità sanitarie limitativi della loro libertà di circolazione: si tratta di provvedimenti adottati a fini di tutela della salute pubblica e di contenimento della diffusione del contagio. La suddetta interpretazione andrebbe applicata esclusivamente nell'attuale contesto epidemico e finché perdura la situazione di emergenza sanitaria.

In tal senso una ipotesi potrebbe essere quella di considerare in missione:

i deputati che siano sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al COVID-19;

i deputati nei cui confronti sia stata disposta la misura della quarantena precauzionale con provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al COVID-19;

i deputati nei cui confronti sia stata disposta la misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario con provvedimento dell'autorità sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;

i deputati che si siano sottoposti a tampone molecolare naso-faringeo da COVID-19 sino alla comunicazione dell'esito dello stesso.

Chiede dunque di acquisire l'orientamento della Giunta.

Roberto OCCHIUTO, nel precisare di rappresentare, oltre che il suo personale orientamento, anche la posizione del Gruppo Forza Italia, ricorda che il suo Gruppo, in questa sede, aveva già manifestato alcuni rilievi critici sulla qualificazione come missioni delle assenze dei deputati dovute a provvedimenti limitativi adottati dalle competenti autorità in ragione dell'emergenza COVID: le missioni infatti, ai sensi dell'articolo 46, comma, del Regolamento, sono impegni dei deputati per incarichi avuti dalla Camera. Ma vi è attualmente una situazione oggettiva di emergenza, che ha già fondato alcune decisioni eccezionali durante il *lockdown*, come quella della giustificazione delle assenze o l'interpretazione estensiva dell'istituto della missione già adottata in relazione alla situazione di due deputati impossibilitati a partecipare ai lavori parlamentari nella prima fase dell'emergenza (su cui peraltro – ricorda – il collega Baldelli aveva comunque rappresentato in Giunta alcune ragioni di perplessità): ora, se in quel caso fu decisa l'applicazione dell'istituto della missione, coerentemente e analogamente potrebbe farsi lo stesso anche oggi. Sottolinea però come l'applicazione dell'istituto della missione non debba essere collegato alla malattia – ad evitare future ulteriori applicazioni della

disciplina in altre circostanze – ma alla sussistenza di provvedimenti dell'autorità sanitaria adottati nell'interesse generale, come peraltro il Presidente ha precisato nel suo intervento: in questi termini il suo Gruppo, pur non essendo comunque entusiasta della soluzione prospettata, non formulerà obiezioni su di essa, ritenendola ragionevole e giustificata – appunto – dalla situazione eccezionale determinatasi.

Sottolinea come si tratti di una decisione che non può certamente essere colorata come favorevole all'una o all'altra parte, ma che deve essere riconosciuta come di buon senso; aggiunge che l'episodio occorso oggi in Assemblea, alla base di questa riunione della Giunta, è dipeso in parte dalla situazione dei deputati investiti da provvedimenti limitativi assunti dalle competenti autorità sanitarie, ma anche dalle assenze di deputati negli scranni della maggioranza del tutto indipendenti dalla questione COVID.

Nel consegnare alla Giunta queste considerazioni, richiama la necessità che la decisione che sarà assunta oggi sia considerata straordinaria, inscindibilmente legata alla attuale fase eccezionale e di carattere temporaneo, dunque non ripetibile in futuro per altre situazioni.

Emanuele FIANO ricorda di aver recentemente posto in Conferenza dei Capi-gruppo, in relazione ai casi di positività registratisi al Senato ed ai conseguenti effetti sui lavori degli organi di quel ramo del Parlamento, la necessità di una riflessione in vista del prodursi di analoghi casi alla Camera.

Concorda con il collega Occhiuto sulla necessità di considerare l'applicazione della missione ai deputati soggetti a limitazioni derivanti da provvedimenti dell'autorità sanitaria come legata alla situazione emergenziale ed eccezionale della pandemia mondiale, al fine di evitare estensioni ad altre ipotesi e patologie.

Ritiene che sarebbe molto grave per le istituzioni democratiche se, per effetto della pandemia, si venissero a inficiare i lavori parlamentari, oltre che gli equilibri fra maggioranza e minoranza: il prece-

dente di questa mattina in Aula gli appare molto significativo in questo senso posto che, se è vero che, oltre ai numerosi deputati assenti in ragione dei provvedimenti restrittivi dell'autorità sanitaria, vi erano anche altri deputati della maggioranza assenti per motivi che prescindono dall'emergenza COVID, comunque il numero legale non è stato raggiunto per un numero di deputati – quindici nella prima votazione, otto nella seconda – ben inferiore a quello dei deputati assenti per la questione COVID. Ritiene dunque corretto, al fine di garantire il funzionamento della Camera in questa situazione eccezionale – della quale peraltro tutte le forze politiche intervenute oggi nelle varie sedi di discussione sono apparse ben consapevoli – prevedere l'applicazione, sostanzialmente automatica, del regime della missione ai deputati impossibilitati a partecipare ai lavori parlamentari in ragione di provvedimenti limitativi adottati dalle autorità sanitarie, in coerenza con la decisione assunta a marzo per il deputato Guidesi.

Segnala infine altre questioni più generali da approfondire in relazione al tema dell'emergenza, anche nell'ipotesi di un aggravarsi degli effetti della pandemia sul funzionamento della Camera, in particolare ove essa dovesse riguardare un numero molto maggiore di deputati: al riguardo richiama – auspicando un approccio collaborativo nella discussione – il tema della partecipazione a distanza ai lavori parlamentari, oggetto di una specifica proposta di modifica al Regolamento presentata in questi giorni dal collega Ceccanti.

Roberto FICO, *Presidente*, tiene a precisare essere sua intenzione procedere ad una rapidissima convocazione della Giunta per proseguire l'esame degli effetti regolamentari della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e affrontare l'istruttoria delle questioni regolamentari poste dall'emergenza sanitaria, ivi incluso il tema della partecipazione a distanza ai lavori parlamentari.

Federico FORNARO, nel ringraziare il Presidente per la tempestiva convocazione della Giunta in relazione alla questione insorta in Assemblea, osserva che essa investe la complessiva immagine della Istituzione Camera più che la maggioranza o l'opposizione.

Concorda sulla necessità di perimetrare la decisione da prendere in questa sede all'emergenza sanitaria in corso, che caratterizza una fase straordinaria della vita del paese. E ritiene che il fondamento dell'applicazione dell'istituto della missione debba essere riconosciuto, in questa fase di pandemia, non già nello stato di malattia, ma nella sottoposizione a provvedimenti limitativi da parte delle competenti autorità sanitarie: in questo senso considera la soluzione prospettata (e la casistica cui essa troverebbe applicazione), oltre che priva di qualunque forzatura, del tutto coerente con la decisione assunta – pochi mesi fa – con riferimento al caso del deputato Guidesi, a suo tempo impedito a raggiungere la sede della Camera non già per un suo stato patologico, ma per effetto di provvedimenti limitativi della libertà di circolazione.

Anna MACINA si dichiara completamente d'accordo con le indicazioni contenute nelle comunicazioni del Presidente, che si collocano pienamente, a suo avviso, nel tracciato interpretativo definito con la precedente decisione del marzo scorso. Si chiede, peraltro, se nelle fattispecie individuate dal Presidente possano rientrarvi anche i casi di impedimento alla partecipazione ai lavori parlamentari definiti sulla base delle deliberazioni del Collegio dei Questori, attesa la prospettiva di un perdurare della condizione di emergenza.

Quanto alla concreta attivazione dell'istituto della missione, essa dovrebbe operare in forma sostanzialmente automatica per effetto della ricezione della documentazione attestante una delle condizioni indicate.

Desidera infine sollecitare una riflessione specifica rivolta all'impatto delle condizioni indicate sui casi in cui si debbano svolgere votazioni relative a delibe-

razioni per la cui adozione è richiesta una maggioranza qualificata, quale quella che si potrebbe prospettare in occasione dell'esame della prossima Nota di aggiornamento al DEF.

Roberto FICO, *Presidente*, tiene a precisare che le deliberazioni dei Questori relative ad ipotesi di interdizione dell'accesso alle sedi parlamentari fanno riferimento comunque a provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie.

Roberto GIACHETTI, nel ringraziare la Presidenza per aver disposto la convocazione della Giunta, tiene ad evidenziare – ai fini della ricostruzione di quello, che, a suo avviso è il ruolo della Giunta per il Regolamento – come in questa circostanza essa sia stata chiamata a svolgere le sue funzioni di organo di consulenza del Presidente rispetto alle sue decisioni su questioni interpretative del Regolamento vigente; non va invece riconosciuta, in questo caso, una funzione novativa del dettato regolamentare, che si produce nel caso in cui la Giunta, ai sensi sempre della norma regolamentare che la disciplina, proponga all'Assemblea le modifiche che l'esperienza dimostri necessarie.

Ciò premesso, quanto al ricorso all'istituto della missione, evidenzia come l'estensione del suo ambito applicativo oltre i confini propriamente disegnati dalla norma regolamentare sia un processo avviato da lungo tempo per effetto soprattutto della sua applicazione alle deputate per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria da maternità. Si dichiara comunque d'accordo sulla sua applicabilità alle fattispecie in esame in considerazione della natura assolutamente eccezionale dell'evento pandemico cui esse sono legate e in relazione alla durata di esso.

Quanto alle ipotesi enucleate, chiede alla Presidenza alcune precisazioni resesi necessarie in relazione ad alcuni possibili equivoci interpretativi che potrebbero essere insorti nella giornata odierna: si riferisce ai casi di deputati che versino in una delle condizioni indicate nelle comu-

nicazioni e siano al contempo titolari di cariche che, in forza delle vigenti normative interne alla Camera, legittimano alla richiesta di essere posti in missione; alcuni di tali deputati, a quanto gli risulta, sarebbero decaduti dalla missione – con effetti evidenti sul numero legale – dopo essere stati interpellati su quale fosse il regime che desideravano attivare in relazione alla loro condizione (collocamento in missione o richiesta di giustificazione ai fini della trattenuta per le assenze); ma anche a prescindere dalle odierne decisioni conseguenti alla riunione della Giunta, non vi può essere dubbio, a suo avviso, che si applichi ad essi in ogni caso l'istituto della missione, senza che operi alcuna interferenza con ogni altra condizione.

Un altro profilo che tiene ad evidenziare riguarda la distinzione tra le fattispecie che danno luogo al ricorso alla missione e che siano legate a decisioni di autorità terze che impediscono la partecipazione ai lavori parlamentari senza tuttavia essere legate ad una condizione di malattia e la fattispecie del deputato che invece risulti affetto da malattia da COVID-19 e per il quale il riconoscimento della missione gli appare più problematico, invitando dunque ad una specifica riflessione.

Viene infine al tema sullo sfondo relativo alla partecipazione a distanza ai lavori parlamentari: si tratta, come è noto, di un tema di grande delicatezza e problematicità, rispetto al quale la discussione alla Camera non è stata forzata nemmeno durante il periodo di vigenza delle misure massimamente restrittive (c.d. *lockdown*); sarebbe dunque a suo avviso piuttosto deprecabile che la Camera si volgesse a trattare questo argomento ora sulla scorta di un passaggio parlamentare – quello odierno – nel quale solo una parte delle assenze era ascrivibile alla pandemia.

Pur senza operare rifiuti pregiudiziali sul tema che innegabilmente in condizioni di emergenza estrema può essere posto, esprime l'avviso che, così come fatto nel periodo di massima emergenza nella primavera scorsa, sarebbe preferibile – an-

che, a suo giudizio, dal punto di vista delle opposizioni – fronteggiare il rischio di paralisi delle attività parlamentari attraverso una soluzione convenzionale tra le forze politiche, piuttosto che operare una forzatura interpretativa cicatriziale della norma costituzionale e del conseguente dettato regolamentare relativo al requisito della presenza dei parlamentari ai lavori delle Camere.

Dopo che Emanuele FIANO ha evidenziato come l'eventuale alternativa posta fra collocamento in missione e giustificazione delle assenze ai fini delle ritenute sulla diaria non è ovviamente del tutto equivalente quanto agli effetti sul numero legale, Roberto FICO, *Presidente*, nel precisare i termini della informazione resa ai deputati titolari di cariche interessati, ribadisce che non vi è alcun dubbio circa il riconoscimento dell'istituto della missione ai titolari di cariche interne legittimati a richiederlo, senza che operi alcuna interferenza con le condizioni legate all'emergenza da COVID-19.

Elena MACCANTI dichiara, a nome del suo Gruppo, di non ritenere l'applicazione dell'istituto della missione quale soluzione preferibile in ogni caso, rammentando come, anche in occasione dell'esame della situazione del collega Guidesi, il suo Gruppo avesse richiesto che fosse consentita la partecipazione fisica ai lavori; si dichiara altresì d'accordo con le perplessità sollevate nel corso del dibattito circa un collegamento tra una condizione di malattia e il riconoscimento dell'istituto della missione.

Desidera, infine, richiamare l'attenzione della Presidenza sulla opportunità che anche alla Camera possa estendersi la possibilità di effettuare i tamponi nei termini in cui è prevista al Senato, anche al fine di consentire la massima e più tempestiva operatività per i componenti di questo ramo del Parlamento.

Roberto FICO, *Presidente*, preannuncia che seguiranno al riguardo ulteriori elementi di novità, precisando che i tempi di

risposta attuali sugli esiti dei tamponi sono comunque abbastanza ristretti.

Elena MACCANTI, nel ribadire che una migliore logistica nell'effettuazione dei tamponi potrebbe consentire all'istituzione parlamentare una maggiore funzionalità anche a fronte di ulteriori *escalation* dell'epidemia, tiene a confermare la posizione di contrarietà del suo Gruppo in tema di partecipazione al voto a distanza.

Simone BALDELLI, premesso il suo apprezzamento per l'intervento svolto dal collega Occhiuto con pacatezza, correttezza ed equilibrio, tiene ad esprimere alcune considerazioni sui temi oggi in discussione davanti alla Giunta che pertengono principalmente alle misure che in questi mesi la Camera ha messo in campo per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e per assicurare il permanere della sua funzionalità. Tali misure hanno infatti consentito alla Camera di svolgere le proprie funzioni costituzionali secondo gli *standard* ordinari, nel rispetto delle raccomandazioni sanitarie imposte; ora a distanza dal periodo più buio dell'emergenza epidemiologica, e in una condizione comunque sensibilmente differente, non ritiene in alcun modo invocabile la necessità del voto a distanza, in relazione ad un episodio ascrivibile, a suo avviso, solo a deficit politici della maggioranza che sarebbe stata peraltro aiutata anche da un non irrilevante numero di deputati del centro-destra in missione.

Con l'occasione preannuncia la propria posizione con riguardo alle riforme regolamentari legate alla riduzione del numero dei parlamentari e per le quali ravvisa una situazione di grande incertezza e confusione, data dall'assoluta mancanza di chiarezza su quale sarà il futuro dell'istituzione parlamentare nei complessivi progetti di riforma costituzionale messi in campo dalla maggioranza: è evidente che in queste condizioni gli appare assai difficile mettere mano all'apparato regolamentare, al di là di un eventuale mero adeguamento numerico alla riforma costituzionale sancita dal referendum popolare confermativo.

Nel dichiarare anch'egli la propria preferenza per un riconoscimento dell'istituto della missione a situazioni che non contemplino fattispecie di malattia, ribadisce conclusivamente di non ritenere che le attuali circostanze, per quanto difficili, richiedano l'attivazione di strumenti eccezionali *extra ordinem* al cospetto soprattutto di situazioni, la cui problematicità è da attribuire a comportamenti della maggioranza.

Roberto FICO, *Presidente*, preso atto degli orientamenti espressi, conclusivamente conferma, nei termini illustrati nel suo intervento introduttivo, l'applicazione a partire dalla seduta della Camera di domani dell'interpretazione estensiva dell'istituto della missione, volta a considerare in missione i deputati destinatari di provvedimenti delle competenti autorità sanitarie limitativi della loro libertà di circolazione, adottati a fini di tutela della salute pubblica e di contenimento della diffusione del contagio. La suddetta interpretazione si applica esclusivamente nell'attuale contesto epidemico e finché perdura la situazione di emergenza sanitaria. Saranno considerati in missione:

i deputati che siano sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al COVID-19;

i deputati nei cui confronti sia stata disposta la misura della quarantena precauzionale con provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al COVID-19;

i deputati nei cui confronti sia stata disposta la misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario con provvedimento dell'autorità sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;

i deputati che si siano sottoposti a tampone molecolare naso-faringeo da COVID-19 sino alla comunicazione dell'esito dello stesso.

Avendo Federico FORNARO, Emanuele FIANO e Roberto GIACHETTI avanzato richieste di chiarimenti, Roberto FICO, *Presidente*, precisa che l'istituto della missione sarà applicato ove ne sia avanzata richiesta da parte dei deputati che ricadono nelle fattispecie indicate.

Avendo Simone BALDELLI segnalato l'esigenza di individuare, ai fini della seduta dell'Assemblea di domani mattina, una modalità più flessibile di prima applicazione della nuova disciplina che tenga conto dell'orario di conclusione della odierna riunione della Giunta, Roberto FICO, *Presidente*, assicura che, in sede di prima applicazione, ed ai fini della seduta dell'Aula di domattina, tenendo conto del ridotto lasso di tempo che separa la conclusione dei lavori della Giunta dalla seduta della Camera, i deputati interessati

all'applicazione della nuova disciplina saranno eccezionalmente contattati direttamente dagli uffici. Per il futuro le richieste di missione dovranno comunque pervenire al Servizio Assemblea, secondo la disciplina vigente.

Avendo Simone BALDELLI formulato ulteriori richieste di chiarimenti, Roberto FICO, *Presidente*, precisa che i soggetti sottoposti a tampone molecolare nasofaringeo da COVID-19 sono comunque soggetti a limitazione della libertà di circolazione sino alla comunicazione dell'esito dello stesso tampone. Ribadisce infine che la Giunta sarà convocata al più presto per proseguire la discussione delle questioni al suo esame.

La seduta termina alle 20.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante 10

GIUNTA PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, in data 30 settembre 2020, l'on. Francesco Acquaroli è stato ufficialmente proclamato presidente della giunta regionale delle Marche, carica incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che l'on. Acquaroli opterà verosimilmente per la carica regionale in-

compatibile, propone che, in via preventiva, la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 7 – Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, nell'ambito del collegio plurinomiale 01 della XIV Circoscrizione Marche, risulta essere Lucia Albano.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 37 Rizzetto.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Ingrid BISA (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori rammentando che le Commissioni erano state inizialmente convocate per le ore 14. Lamenta quindi la mancanza di una tempestiva comunicazione circa il rinvio della seduta, sottolineando come i parlamentari siano stati informati della nuova convocazione soltanto dopo le ore 14. Nel chiedere pertanto alle presidenze che per il futuro si

preveda una più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, chiede che la seduta sia sospesa per consentire ai colleghi che ancora non sono arrivati, anche in ragione della distanza dall'Aula di Montecitorio, ed in particolar modo al capogruppo in Commissione giustizia della Lega, di poter partecipare ai lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel condividere la necessità rappresentata dalla collega Bisa di attendere prima di avviare l'esame del provvedimento, desidera sottolineare che, nel momento in cui l'Assemblea era stata nuovamente convocata per le ore 14.30, aveva convenuto con il presidente Marattin di far slittare di quarantacinque minuti la seduta delle Commissioni riunite, già prevista per le ore 14. Si scusa pertanto per la mancanza di tempestività con la quale tale decisione è stata comunicata ed assicura che per il futuro tale circostanza non si ripeterà.

Marco OSNATO (FDI), *relatore per la VI Commissione*, intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza — senza alcun intento polemico — il modo di procedere confuso e che non esita a definire sciatto

dei lavori delle Commissioni riunite. Rivela infatti che essendosi conclusa la seduta della Commissione Finanze alle ore 14.15 ed essendo previsto l'inizio delle votazioni in Assemblea alle ore 14.30, vi sarebbe stato tutto il tempo di esaminare il provvedimento assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze. Esprime quindi perplessità in ordine ad un ulteriore slittamento dell'orario di inizio della seduta.

Raffaele TRANO (MISTO) invita la presidenza a rivedere le modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni, onde evitare di assistere a ripetuti ritardi, ulteriori rinvii e sospensioni su un provvedimento ben noto alla Commissione Finanze. Dichiarando di non comprendere le ragioni di questo modo di procedere e suggerisce di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza congiunto al fine di meglio programmare i successivi lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che la collega Bisa ha avanzato la richiesta di sospendere brevemente la seduta per consentire a tutti i parlamentari di partecipare ai lavori delle Commissioni, constatata la presenza del collega Turri. Sottolinea che la decisione di posticipare i lavori delle Commissioni riunite al termine dei lavori dell'Assemblea è stata determinata dalla necessità di poter disporre del tempo necessario per esaminare il provvedimento in titolo nonché per svolgere la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle stesse Commissioni riunite. Ciò premesso, considerato che in Assemblea sono terminate le votazioni, ma sono in corso ancora interventi di fine seduta, ritiene che le Commissioni potrebbero dare subito avvio all'esame del provvedimento in titolo, qualora non vi fossero obiezioni in tal senso, sottolineando che in caso contrario sospenderà brevemente i lavori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) concorda con l'opportunità di sospendere i lavori delle Commissioni per alcuni minuti, al fine di permettere a tutti i colleghi interessati di raggiungere l'aula in cui si svolge la seduta.

Roberto TURRI (LEGA), nel precisare che per il suo gruppo non vi sono obiezioni a che le Commissioni avviino il proprio lavoro, fa comunque presente che l'Assemblea è ancora in corso e ribadisce che, a differenza dei colleghi della Commissione Finanze, i deputati della Commissione Giustizia non sono stati avvisati in tempo del rinvio della convocazione della seduta, originariamente prevista per le ore 14.

Giulio CENTEMERO (LEGA) si associa a quanto ha affermato il collega Turri, ritenendo che i lavori delle Commissioni possano procedere senza ulteriori rinvii.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni in proposito, invita i relatori ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Marco OSNATO (FDI), *relatore per la VI Commissione*, ricorda che la proposta in esame intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi.

Rammenta che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Secondo i proponenti, il caso richiede una riapertura delle indagini, affinché la magistratura possa ricostruire quanto effettivamente accadde a David Rossi, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.

L'articolo 1 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

c) esaminare la completezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti della Commissione (comma 2).

La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candi-

dato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Il comma 5 prevede, infine, che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Rilevato come, a diversi anni di distanza dal tragico evento, vi sia ora lo spazio e la necessità politica di chiarire le circostanze della vicenda, cede la parola alla relatrice per la II Commissione per l'illustrazione dei successivi articoli 3, 4 e 5.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice per la II Commissione*, precisa, come ricordato dal collega Osnato, che nel corso del suo intervento illustrerà il contenuto dei restanti articoli 3, 4 e 5 della proposta parlamentare al nostro esame. In particolare, sottolinea che l'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione, stabilendo al comma 1 che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Rammento a tale proposito che l'accompagnamento coattivo consiste nell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria, attraverso un proprio decreto motivato, di condurre una persona alla sua presenza, se occorre anche con la forza. Le ipotesi in cui tale provvedimento può essere disposto sono tassativamente previste dal codice di procedura penale, agli articoli 132 (accompagnamento coattivo dell'imputato) e 133 (accompagnamento coattivo di altre persone). In particolare, l'articolo 133 del codice di procedura penale, richiamato dal testo in esame, disciplina l'accompagnamento coattivo di un testimone, di un perito, di persona sottoposta all'esame del

perito, di un consulente tecnico, di un interprete e del custode delle cose sequestrate i quali, pur regolarmente citati e convocati per il compimento di un atto processuale per il quale è richiesta la loro presenza, omettono di comparire senza un legittimo impedimento. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 2). Il comma 3 stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 4).

Fa presente che, come stabilito dal comma 5, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale (comma 5). Rammenta che tale articoli riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), dalla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla falsa perizia o interpretazione (articolo 373), dalla frode processuale (articolo 374) all'intralcio alla giustizia (articolo 377), dal favoreggiamento personale o reale (articoli 378 e 379) alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*). Ai sensi del comma 6, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Ricorda che l'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto (comma 1). La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente (comma 2). A tal fine ricordo che l'articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.

Evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 2). Il comma 3 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce

di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Ai sensi del comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Ciò premesso, sottolinea l'importanza dell'istituzione della Commissione d'inchiesta in discussione, fondamentale per approfondire aspetti legati alla morte di David Rossi che ad oggi appaiono come misteriosi. In particolare ritiene che potrà essere utile esaminare i tabulati telefonici dei cellulari che sono transitati per il vicolo in cui è stato trovato David Rossi nonché indagare sulle ragioni per le quali non sia stato effettuato l'esame istologico delle ferite riscontrate sul cadavere. Sottolinea poi l'utilità di considerare il ritrovamento di fazzoletti sporchi di sangue in un cestino della spazzatura, di esaminare il video di sorveglianza dal quale risultano tagliati dei fotogrammi nonché di analizzare il contorno legato agli istituti finanziari e ai centri di potere.

Raffaele TRANO (MISTO) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame del provvedimento ed auspica che si possa pervenire con particolare rapidità all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Si tratta di una morte misteriosa, legata a vicende di carattere finanziario, sulla quale il Parlamento è chiamato a compiere un'operazione verità che potrebbe fare luce su uno dei tanti misteri della storia della Repubblica. Come peraltro alcune trasmissioni televisive hanno già raccontato, tale vicenda potrebbe anche costituire la punta di un *iceberg* e nascondere molti altri segreti e misfatti riguardanti le relazioni tra gli istituti di credito italiani e gruppi di potere oscuri.

Alfredo BAZOLI (PD), sottolineando come il Partito Democratico non abbia alcuna obiezione all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su un tema così delicato, evidenzia che il provvedimento è all'attenzione delle Com-

missioni riunite, e quindi della Commissione Giustizia, solo da oggi. Rilevando che sulla materia è stata avviata un'inchiesta giudiziaria, evidenzia la necessità di verificare che i compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta non si sovrappongano alle prerogative dell'autorità giudiziaria e chiede pertanto, sottolineando le finalità non dilatorie della richiesta, che le Commissioni dispongano del tempo necessario per esaminare con attenzione il testo e per predisporre le eventuali modifiche.

Mario PERANTONI (M5S) fa presente che al termine della seduta è prevista una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite e che in tale sede si potrà discutere delle modalità di prosecuzione dei lavori.

Lucia ANNIBALI (IV), nel sottolineare come la vicenda relativa alla morte di David Rossi sia molto delicata e richieda una attenta riflessione, si associa alle considerazioni del collega Bazoli chiedendo che le Commissioni possano disporre di un tempo ragionevole per riflettere sulla materia anche sulla base delle competenze della Commissione giustizia.

Giulio CENTEMERO (LEGA) in primo luogo desidera ringraziare l'onorevole Rizzetto per aver presentato, in qualità di primo firmatario, la proposta di legge che istituisce una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. In quanto membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ritiene particolarmente importante affrontare le problematiche inerenti il sistema bancario, senza dimenticare tuttavia che si tratta di vicende che vedono coinvolte persone e che l'essere umano viene prima di ogni altra cosa, insieme alla affermazione della verità. Si dice certo che le Commissioni potranno svolgere un proficuo lavoro affinché la Commissione d'inchiesta venga alla luce e faccia luce su una vicenda drammatica.

Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime il favore del suo gruppo nei confronti della

proposta di inchiesta parlamentare in esame che riguarda un episodio inquietante relativo alla storia del Monte dei Paschi di Siena. Nel ricordare che sulla vicenda si è già svolta una inchiesta penale, ritiene tuttavia che il Parlamento possa supplire ad una carenza storica chiarendo i punti ancora non definiti della vicenda.

Federico CONTE (LEU) si associa alla richiesta dei colleghi di approfondire la questione per evitare di svolgere un'inchiesta su un'inchiesta. Auspica poi che con il provvedimento si porti al centro della discussione un'indagine su un istituto di credito che è di proprietà pubblica ed è quotato in borsa, quindi esposto all'interesse pubblico. Sottolinea pertanto l'esigenza che nell'esaminare il provvedimento si tenga conto della corretta perimetrazione dei rapporti tra l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta e quella della magistratura e della tutela dell'interesse pubblico nel settore del credito.

Carmelo MICELI (PD) fa presente di essere da circa due anni il legale dei familiari del defunto David Rossi. Ritiene pertanto doveroso offrire un contributo alle Commissioni in merito alla vicenda processuale. Precisa che sulla vicenda della morte del dottor Rossi si sono aperte due differenti indagini, la prima delle quali per istigazione al suicidio, archiviata, poi riaperta e infine archiviata definitivamente. All'esito di fatti nuovi emersi in un contesto televisivo si è poi instaurata un'indagine presso la procura della Repubblica del tribunale di Genova. Tale indagine si trova attualmente nella fase di avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione da parte della procura di Genova avverso la quale i familiari del dottor Rossi hanno depositato opposizione. Pertanto sottolinea che allo stato tecnicamente non sono in corso indagini sulla vicenda. Ritiene che per molti aspetti potrebbe essere particolarmente opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Precisa che, per ragioni di opportunità, non parteciperà ai

voti che le Commissioni saranno chiamate ad esprimere sul provvedimento. Ritiene che il provvedimento in esame sia lodevole e sottolinea come lo stesso sia stato sottoscritto da tutte le forze politiche. Segnala quindi la necessità di istituire la Commissione parlamentare d'inchiesta per ricercare la verità, lasciando fuori le possibili speculazioni sulle parti e sull'Istituto di credito, e ritiene che il Parlamento possa dare il proprio contributo per fare chiarezza sulla vicenda. Ritiene, infine, una volta istituita la Commissione d'inchiesta, non opportuna una sua assegnazione a tale Commissione, ma si dichiara tuttavia disponibile a fornire, in qualità di difensore, il proprio contributo per la ricerca della verità.

Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alla richiesta del collega Osnato, manifesta il suo apprezzamento per il lavoro del collega Rizzetto, presentatore del provvedimento in discussione, e sottolinea come lo stesso sia stato condiviso da tutte le forze politiche. Precisa che l'obiettivo della proposta in esame non è quello di riportare l'attenzione su vicende legate al Monte dei Paschi di Siena, bensì di conferire alla Camera poteri di inchiesta per fare chiarezza su pagine oscure della storia recente. Preso quindi atto della richiesta avanzata da diversi colleghi di disporre di ulteriore tempo per svolgere un approfondimento sulla materia, dato per scontato che tale richiesta non sia dettata da finalità dilatorie ma che ci sia la volontà di arrivare all'adozione di un provvedimento condiviso, chiede che i tempi per il supplemento d'esame siano strettissimi. Ritiene che, essendo pacifica l'intenzione di tutti sul tema, non si necessiti di tempi particolarmente lunghi per formulare eventuali proposte migliorative. Nel rimettere alle presidenze le decisioni in merito, auspica tuttavia che l'esame del provvedimento si possa concludere già nella settimana in corso.

Mario PERANTONI (M5S), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la definizione delle modalità di prosieguo dei la-

vorì sul provvedimento in titolo alla riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	18
Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della <i>Somali Police Force</i> della Repubblica Federale Somala. Atto n. 195 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Intervento consegnato dalla Relatrice per la Commissione Affari Esteri, Onorevole Emiliozzi</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della *Somali Police Force* della Repubblica Federale Somala.

Atto n. 195.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scade il 12 ottobre prossimo, e che la Commissione Bilancio, in data 29 settembre, ha già espresso i propri rilievi valutando favorevolmente l'atto. Dà, quindi, la parola al relatore per la IV Commissione, onorevole Aresta, avvertendo che l'onorevole Emiliozzi, relatrice per la III Commissione, essendo impossibilitata a partecipare alla seduta, ha depositato agli atti la relazione di competenza (*vedi allegato*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, riferisce sullo schema di decreto recante la cessione a titolo gratuito di 2 Veicoli Multiruolo nella versione protetta (VM-90P), 200 scudi quadrati (marca Mirafan), 200 caschi con maschera (marca Protos) e 50 scudi tondi, in favore della *Somali Police Force* della Repubblica Federale Somala, osservando che il materiale, in dotazione all'Arma dei carabinieri, è oramai divenuto — secondo il termine che utilizza tecnicamente la normativa di riferimento — « obsoleto ».

Ricorda, infatti, che l'articolo 311, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) prevede la cessione a titolo gratuito di materiali non d'armamento dichiarati fuori servizio o fuori uso in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione. Il comma 2 dello stesso articolo consente, invece, la cessione – ai medesimi Paesi – di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi. In quest'ultimo caso è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si tratta, peraltro, di un parere vincolante, ossia di un parere cui il Governo è tenuto a conformarsi. Aggiunge che la scheda illustrativa dello Stato maggiore della difesa che accompagna lo schema di decreto precisa come, nella fattispecie in esame, sussistano tutti i requisiti giuridici necessari ai sensi della normativa vigente. Infatti, la Somalia è compresa nell'elenco dei Paesi in via di sviluppo; dal 25 luglio 2016, è, inoltre, entrato in vigore, con durata illimitata, l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Somala, fatto a Roma il 17 settembre 2013. Sempre nella scheda illustrativa viene evidenziato anche che i veicoli VM-90P oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche in quanto, essendo entrati nel ciclo logistico nel periodo 1996-2004, appartengono a un segmento di parco vetusto, che oggi presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi sia all'interno sia, soprattutto, all'esterno del territorio nazionale dove sono stati progressivamente sostituiti dai Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) *Lince*, più performanti e sicuri. Sia i VM-90P, sia gli scudi e i caschi con maschera, non essendo più rispondenti alle esigenze di impiego operativo dell'Arma, sono stati dichiarati fuori servizio dall'Ispettorato Logistico dei Carabinieri.

Sottolinea, quindi, che la cessione di tale materiale mira a rafforzare la colla-

borazione e la cooperazione tra l'Arma dei carabinieri e la *Somali Police Force*, in un'ottica di sostegno alle istituzioni somale. Peraltro, essa rappresenta anche una premessa indispensabile al fine di operare congiuntamente nelle varie situazioni di crisi, sia a livello bilaterale che multilaterale.

Al riguardo, ricorda che il Governo, in occasione dell'esame parlamentare della Relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2019, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2020 (Doc. XXVI, n. 3) ha fatto presente che in Somalia, negli ultimi due anni, « si è assistito ad alcuni progressi nel percorso di stabilizzazione, in particolare nei rapporti con le IFI, aspetto che consentirà di fare ricorso a finanziamenti internazionali per lo sviluppo economico e sociale del Paese ». La Relazione prosegue asserendo che « a tal fine sarà indispensabile mantenere il nostro impegno sul piano della sicurezza, confermando il sostegno sul piano della formazione sia bilaterale sia multilaterale nel quadro delle missioni PESD (...) ».

Segnala, poi, che, nello scorso mese di febbraio, una delegazione della Commissione Difesa della Camera cui ha preso parte, ha svolto una visita al contingente impegnato nella base di Gibuti, constatando che i militari inviati – oltre ad assicurare il supporto logistico e operativo a favore dei contingenti nazionali impiegati in missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa, Mar Rosso, Oceano Indiano e zone limitrofe – svolgono anche compiti di supporto alle attività formative e addestrative delle forze locali attraverso la missione MIADIT.

Lo scopo di questa missione, nella quale sono impiegati 53 carabinieri, è di organizzare e condurre attività addestrative a favore di uomini e donne della Polizia somala, della Gendarmeria della Repubblica di Gibuti nonché della Polizia Nazionale Gibutina, al fine di fornire un contributo fattivo alle Autorità del Governo di Transizione della Somalia, principalmente nei settori della sicurezza e del controllo del territorio, nel più ampio quadro di iniziative di *capacity building* e

stabilizzazione della Somalia e del consolidamento della Repubblica di Gibuti. Nel corso della visita, la delegazione ha incontrato il comandante della missione e il responsabile delle attività addestrative e ha assistito ad alcuni momenti di formazione in aula e di addestramento, nei quali ha potuto verificare – oltre alle notevoli capacità dei nostri carabinieri – anche il decisivo apporto degli interpreti locali, i quali – pur in consecutiva – sono stati in grado di rendere assai efficacemente in lingua somala le indicazioni degli addestratori. Per quanto riguarda, poi, la partecipazione dell'Italia alle attività CIMIC in Somalia (Cooperazione Civile – Militare

nelle aree di crisi), dai dati riportati dal Governo nell'ultima Relazione presentata al Parlamento sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Doc. LV, n. 2) risulta che nel 2019 sono stati svolti 14 interventi per 335.000 euro che hanno riguardato progetti.

Ribadisce, in conclusione, per quanto di competenza della Commissione Difesa, l'esistenza di tutti i presupposti per esprimere un parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala. Atto n. 195.

INTERVENTO CONSEGNATO DALLA RELATRICE PER LA COMMISSIONE AFFARI ESTERI, ONOREVOLE EMILIOZZI.

Gentili Presidenti, colleghi deputati,

nell'illustrare i profili di competenza della Commissione Affari esteri, mi preme innanzitutto porre in rilievo che la Somalia si trova in un'area di particolare rilevanza strategica, crocevia d'interessi occidentali, della Turchia e di alcuni Stati arabi (tra i quali l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti ed il Qatar) che negli ultimi anni si stanno confrontando nel delicatissimo scenario somalo per la *leadership* e l'egemonia nel mondo arabo.

Nonostante la sua sostanziale omogeneità, specie se raffrontata ad altri Stati africani (l'85 per cento della popolazione è somala, le due lingue più parlate sono il somalo e l'arabo e la stragrande maggioranza della popolazione è musulmana sunnita), la Somalia a partire dal 1991, dopo il crollo del regime di Siad Barre ed il collasso delle sue istituzioni, è precipitata in una guerra civile, che ha condotto alla dissoluzione del governo centrale e alla proliferazione di entità regionali più o meno autonome, capaci di stabilire un precario controllo su ridotte porzioni di territorio, e di forze islamiche.

Anche in ragione della protratta instabilità politica e della precaria situazione securitaria, la Somalia resta uno dei Paesi più poveri del mondo (sebbene sopravviva un'economia informale, sostenuta in parte dalle rimesse della diaspora somala all'estero), scarsamente popolato (circa 11 milioni di abitanti) e con un indice di sviluppo umano tra i più bassi del pianeta.

Il Paese è caratterizzato da una forte instabilità e da tensioni politiche interne che si riflettono sul labile e fragile stato di sicurezza del Paese, caratterizzato dalla minaccia terroristica e dal fenomeno della pirateria che, sebbene sia evidentemente diminuita, non è ancora stata del tutto debellata.

Mogadiscio è reduce da una lunga fase di transizione che ha visto l'ex Governo federale transitorio (GFT), appoggiato dalle forze della Missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), impegnato nel tentativo di acquisire il pieno controllo del territorio nazionale, a suo tempo controllato da *Al-Shabaab*, attualmente sempre più orientato a tessere legami con organizzazioni terroristiche attive nel resto del continente, come *Al-Quaida* nel Sahel e Boko Haram in Nigeria.

La Somalia è impegnata da anni nel consolidamento della propria realtà attuale e nella lotta contro gruppi armati e destabilizzanti dell'autorità centrale, a partire dalla pericolosa componente islamista di *Al-Shabaab*.

Le relazioni bilaterali con l'Italia sono storicamente eccellenti e il dossier somalo resta prioritario nella nostra azione di politica estera, con un'articolazione politica fitta ed articolata.

L'Italia esercita un ruolo di primo piano nel processo di stabilizzazione e sviluppo della Somalia, attraverso un'articolata azione in ambito politico, nel settore pace e sicurezza – sia a livello bilaterale che nel quadro delle missioni

internazionali – e attraverso una serie di iniziative realizzate dalla cooperazione allo sviluppo italiana.

Dal punto di vista securitario, il nostro Paese ritiene prioritario che il quadro dei rapporti con la *leadership* somala debba essere basato sull'empowerment delle istituzioni del Paese e sul rispetto del principio di *ownership*.

A livello europeo, l'Italia fornisce un contributo di primo piano alle tre missioni UE: EUNAVFOR Atalanta, operazione militare marittima anti-pirateria; EUCAP Somalia, missione civile di contrasto alla pirateria da terra; EUTM Somalia, missione di addestramento delle forze di sicurezza somale, della quale l'Italia detiene il comando dal 2014, assicurando anche il più ampio contingente (circa 120 unità).

Con Mogadiscio il nostro Paese ha sottoscritto nel 2013 un Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa, finalizzato ad incrementare la collaborazione tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

L'Accordo, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 64 del 2016 ed entrato in vigore il 25 luglio 2016, annovera lo scambio di materiali quale contributo ad accrescere l'interoperabilità fra i rispettivi dispositivi di polizia.

Nel marzo scorso si è conclusa la Missione bilaterale Somalia – MIADIT – che ha visto anche la partecipazione dei militari dell'Arma dei carabinieri – di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutiane, volta a favorire la stabilità e la sicurezza della Somalia e dell'intera regione del Corno d'Africa, accrescendo le capacità nel settore della sicurezza e del controllo del territorio da parte delle Forze di polizia somala. La cessione di armamenti al nostro esame s'inquadra in questo quadro di una lunga e consolidata collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e le istituzioni somale.

La strategia della cooperazione italiana nel Paese si basa su un *comprehensive approach*: un'azione integrata che tenga conto delle problematiche politiche, di

sicurezza, umanitarie e della ricostruzione economica, dello stretto coordinamento fra i donatori e della *ownership* somala.

È attualmente in fase di definizione l'Accordo-quadro di cooperazione bilaterale allo sviluppo tra Italia e Somalia, volto a definire modalità operative condivise con la controparte locale, in particolare per ciò che riguarda le responsabilità e gli obblighi delle due Parti, privilegi e immunità accordati al personale coinvolto in attività di cooperazione allo sviluppo, attività di supervisione e controllo.

Nel 2019 la cooperazione italiana ha destinato in favore della Somalia circa 15 milioni di Euro, di cui circa 10 milioni per iniziative di sviluppo e poco più di 4 milioni per iniziative sul canale dell'emergenza, impegno che si auspica di mantenere anche per il 2020, compatibilmente con le risorse disponibili.

Gli interventi sono sempre stati concepiti tenendo conto delle *Linee guida* della cooperazione, rispondendo in particolare agli obiettivi strategici inerenti alla riduzione della povertà, la creazione di nuove opportunità lavorative, la rimozione delle disuguaglianze, la promozione del Terzo settore privato e dell'imprenditoria femminile, il miglioramento della sicurezza alimentare, il contributo alla salute globale e all'educazione di base universale, la stabilizzazione post – conflitto e l'assistenza umanitaria.

Sullo sfondo dello scenario delineato, un perdurante elemento di squilibrio nella situazione interna somala deriva dalle ripercussioni della crisi del Golfo del 2017, che ha trasformato l'intero Corno d'Africa, e la Somalia in particolare, in terreno di contrapposizione tra i cd. «attori non tradizionali»: da un lato, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, dall'altro Turchia e Qatar, ai quali ho accennato all'inizio.

Il Presidente somalo Farmajo, più vicino al Qatar ha cercato finora, tra varie tensioni, di mantenere una posizione di neutralità tra Riad ed Abu Dhabi da un lato e Doha dall'altro.

L'influenza di tali attori, che conducono attività di addestramento e di *capacity buil-*

ding delle Forze nazionali somale, rende ancora più complessa la costituzione di una efficace ed organica architettura di sicurezza nazionale e la loro azione, condotta perlopiù in via bilaterale e al di fuori degli articolati meccanismi di coordinamento internazionale presenti nel Paese (le missioni delle Nazioni Unite e quelle dell'Unione europea), si ripercuote negativamente sulla dialettica interna somala.

L'obiettivo di un autentico *empowerment* delle istituzioni somale e di una

conseguente piena emancipazione della Somalia dal sostegno della Comunità internazionale, sia sul piano della sicurezza che su quello dello sviluppo, appare difficilmente conseguibile nel breve periodo.

Mi preme da ultimo sottolineare come la cessione di mezzi e materiali prevista dal provvedimento appaia in linea con gli sforzi profusi dal nostro Paese per offrire un contributo alla stabilizzazione della Somalia e per la sua uscita dalla lunga fase di transizione avviata.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	24
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	25
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	28
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come base</i>)	33
Sui lavori della Commissione	32
AVVERTENZA	32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si procederà a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere prima l'esame del provvedimento dopo l'esame della proposta di legge costituzionale C. 1511-C. 1647-C. 1826-C. 1873-B, recante Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, per passare poi all'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi e, quindi, all'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della

Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta di esame i relatori hanno illustrato il contenuto della proposta di legge, fa presente che essa, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

In tale contesto il provvedimento, che è stato approvato, in prima deliberazione, dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 in identico testo, sarà ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento, il quale prevede che, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

Segnala inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di martedì 13 ottobre prossimo.

Avverte quindi, che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, della Commissione, nella seduta odierna si procederà alla votazione sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, considerato il consenso sostanzialmente registrato tra i gruppi in sede di prima deliberazione della proposta di legge – fatta eccezione per taluni obiezioni sollevate da singoli parlamentari – ritiene sia opportuno concludere positivamente l'iter di esame, approvando una riforma costituzionale che ritiene importante.

Nel merito considera giusto rimuovere certi elementi di diversità tra Camera e Senato, laddove essi siano irragionevoli, come nel caso di specie, ricordando che anche in passato, in presenza di tale irragionevolezza, si è intervenuti a rendere omogenee le due Camere, ad esempio, per quanto riguarda la durata della legislatura o il contenuto di talune norme regolamentari riguardanti il voto di astensione. Ritiene infatti che l'esclusione dal voto di ben sette classi di età sia un caso unico nel panorama dei Paesi democratici, essendo in gioco il rispetto di un principio fondamentale legato al suffragio universale. Fa notare che, su tale aspetto, una diversità di impostazione poteva avere una sua ragione in altre epoche – ovvero quando il limite di età era più elevato e minori le classi di età escluse, considerata peraltro la maggiore omogeneità nell'espressione del voto tra padri e figli nel contesto familiare – ma non nel periodo storico attuale, tenuto conto che si rischierebbe di escludere dalla partecipazione al voto, senza alcuna valida ragione, un gran numero di giovani dalla diversa impostazione mentale.

Francesco Paolo SISTO (FI) prende atto del fatto che il relatore Ceccanti, modificando talune posizioni espresse nel passato, convenga sulla necessità di mantenere elementi di differenziazione tra le due Camere. Rileva come, qualora non venissero mantenute specifiche peculiarità di ciascuna Camera, il bicameralismo diverrebbe privo di senso. Osserva, tuttavia, come le valutazioni

circa la ragionevolezza di determinate previsioni non possano essere univoche, rilevando, al riguardo, come la documentazione predisposta dagli uffici sul provvedimento, per il cui lavoro esprime il proprio apprezzamento, evidenzi che gli elettori della Camera sono circa 46 milioni e quelli del Senato circa 42 milioni e ritenendo che tale assetto sia equilibrato, anche in considerazione del fatto che si elegge un numero di senatori pari alla metà dei deputati. Non comprende, pertanto, per quale motivo si voglia intervenire su questo equilibrio uniformando l'elettorato attivo per le due Camere. Ritiene che la previsione di corpi elettorali diversi risponda a una logica ben precisa, nell'ottica del bicameralismo differenziato, e che la valorizzazione delle differenze costituisca una caratteristica della democrazia. Giudica non pertinente il richiamo alla diversa durata del mandato delle due Camere, originariamente prevista dalla Costituzione, in quanto la decisione di uniformare la predetta durata rispondeva allo scopo di favorire il raggiungimento di equilibri politici stabili.

Ritiene che il provvedimento in esame vada letto in modo sistematico, prendendo in considerazione anche la proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, anch'essa destinata, a suo avviso, a generare confusione e anch'essa parte di un disegno che si traduce in un vero e proprio attacco alla Costituzione. Denuncia infatti come sia in atto il tentativo di « decostituzionalizzare » il bicameralismo differenziato, che si accompagna alla previsione di un meccanismo di elezione dei senatori rimesso all'arbitrio del legislatore. Ritiene che tale disegno celi la volontà del Partito democratico di rendere la Camera e il Senato identici, recuperando così lo spirito della proposta di revisione costituzionale del Governo Renzi, respinta dal corpo elettorale, volta a introdurre un monocameralismo di fatto. Si stupisce del fatto che il Movimento 5 Stelle si presti al tentativo di riproporre i contenuti di una proposta di revisione costituzionale bocciata dagli italiani e ritiene che tale atteggiamento risponda a logiche politiche interne alla maggioranza.

Stigmatizza, inoltre, il fatto che si spacci come una proposta rispondente a una sorta

di diritto naturale quella che è in realtà la volontà di gabbare il voto popolare per motivi politici contingenti, nell'ambito di un disegno complessivo nel quale si iscrivono anche la proposta C. 2238 Fornaro e la proposta di introduzione di un confuso sistema elettorale proporzionale. Ritiene dunque che la *ratio* della proposta in esame sia quella di aprire il Senato a un elettorato ritenuto più vicino alla parte politica che la propone, alterando gli originari equilibri costituzionali che prevedevano una sorta di « Camera dei saggi », che svolgesse anche funzioni di controllo nei confronti della Camera dei deputati, il che giustificava la previsione di un minor numero di componenti.

Stigmatizza con forza, a nome del gruppo di Forza Italia, un provvedimento che, a suo avviso, persegue quale unico obiettivo un livellamento delle previsioni costituzionali che elimini ogni differenza e ritiene inaccettabile che tale provvedimento venga esaminato e discusso in modo frettoloso.

Marco DI MAIO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire positivamente sul provvedimento in esame, ritenendo che sia giusto dare seguito a tale riforma, essendo giunti ad una fase conclusiva che non ammette più modifiche.

Ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'*iter* di esame al Senato ha lamentato il fatto che dal testo è stato espunta la parte che equiparava Camera e Senato anche sotto il profilo dell'elettorato passivo, ritenendo che tale fattore di omogeneità fosse invece importante ai fini di una maggiore rappresentatività dei cittadini.

Nel giudicare con favore la scelta di estendere ai diciottenni la possibilità di votare per l'elezione del Senato della Repubblica, e nel ribadire la necessità di intervenire anche sotto il profilo dell'elettorato passivo, ritiene giusto operare una differenziazione di Camera e Senato, ma solo per quanto riguarda le loro funzioni, non certo in relazione alla loro rappresentatività. In tal senso, reputa opportuno riprendere il lavoro di riforma costituzionale, già avviato nella precedente Legislatura, che era appunto rivolto al superamento del bicameralismo

perfetto e che proponeva anche una diversa ripartizione delle competenze tra Regioni e Stato centrale. Al riguardo, ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nel dibattito, ricorda che il gruppo di Forza Italia – il deputato Sisto, in particolare nella sua qualità di Presidente *pro tempore* della Commissione – collaborarono inizialmente, nella scorsa Legislatura, all'elaborazione di quella riforma, pur distanziandosene successivamente per successive mutazioni dell'orientamento politico legate all'elezione del Presidente della Repubblica.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) esprime apprezzamento per l'attenzione, manifestata dal relatore Ceccanti, all'esigenza di assicurare il pieno godimento dei diritti politici da parte dei cittadini di tutte le età, ritenendo tuttavia non ragionevole prevedere che l'elettorato attivo del Senato coincida con quello della Camera, atteso il fatto che il Senato medesimo è composto della metà dei componenti della Camera e che l'elettorato passivo è comunque differenziato.

Osserva come sia stata preannunciata, da parte del Partito democratico, una proposta di legge costituzionale volta a rivedere il bicameralismo nel suo complesso e ritiene che tale proposta possa costituire un buon punto di partenza per una riforma costituzionale effettiva, anziché false rivoluzioni epocali. Ritiene, pertanto, opportuno che il confronto si sviluppi a partire da tale proposta complessiva, nell'ambito della quale potrà essere affrontato anche il tema oggetto della proposta di legge costituzionale in esame.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che la maggioranza continua ad apportare, in modo farraginoso e disorganico, correttivi alla riforma costituzionale relativa alla riduzione numero dei parlamentari, che appare inadeguata e dannosa.

Giudica dunque opportuno avviare un lavoro più organico e razionale di riforme che, recuperando lo spirito dei padri costituenti, persegua realmente la finalità di

ammodernare il sistema legislativo delineato dalla Costituzione in modo più corretto ed efficace.

Federico FORNARO (LEU) dichiara con convinzione il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame, ritenendo che l'equiparazione dell'elettorato attivo delle due Camere costituisca una scelta di modernizzazione non più rinviabile.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottolinea con forza la necessità di avviare una seria riflessione sulle riforme costituzionali, proponendo una visione d'insieme organica e ampia, recuperando le riflessioni importanti svolte – anche sui temi dell'elettorato attivo e passivo – in sede di lavori preparatori dai padri costituenti.

Ritiene, invece, che ora si stia svolgendo una discussione frettolosa e settoriale, che non tiene conto di alcuna valutazione al riguardo e che rischia di condurre ad una modifica della Costituzione superficiale e avulsa dal contesto sociale.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame, sottolineando come il contenuto del provvedimento sia pienamente coerente con le posizioni sostenute dal Movimento 5 Stelle in materia di riforme costituzionali e come la sua approvazione contribuirà al rafforzamento del ruolo del Parlamento. Evidenzia, infatti, come il Movimento 5 Stelle sostenga la necessità di accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari con strumenti volti a favorire la partecipazione alla vita pubblica, e cita al riguardo anche l'opportunità di introdurre il voto di preferenza in sede di revisione della legge elettorale.

Francesco Paolo SISTO (FI), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Marco Di Maio, fa notare che il fatto stesso di rievocare una riforma costituzionale promossa nella passata Legislatura e bocciata sonoramente dai cittadini, al fine di giustificare l'adesione all'intervento in oggetto, dimostra la povertà

di contenuto del provvedimento in esame e il tentativo di risuscitare quel progetto politico rivelatosi assolutamente perdente; ricorda, peraltro, che nella scorsa Legislatura il gruppo di Forza Italia votò con convinzione contro la riforma costituzione promossa dal Governo Renzi, in quanto ne venne mutata sostanzialmente l'impostazione iniziale.

Riferendosi agli interventi di riforma elaborati nella corrente Legislatura, ritiene si sia di fronte a un tentativo forzato, da parte della maggioranza, di mettere insieme i diversi pezzi di un mosaico, per mere convenienze politiche, con il rischio di attentare all'integrità della Costituzione.

Rivolgendosi poi alla deputata Baldino, fa notare che le sue affermazioni di apertura rispetto all'introduzione del sistema delle preferenze nell'ambito della legge elettorale dimostrano che vi è una grande contraddizione in seno alla maggioranza anche su temi rilevanti.

Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo gruppo, valutando negativamente il disegno complessivo di riforma elaborato dalla maggioranza, che appare volto ad intaccare i principi fondamentali della Costituzione, riservandosi comunque di valutare in concreto se vi sarà un effettivo apertura della maggioranza – ad esempio sul tema della legge elettorale e delle preferenze – in direzione di una linea maggiormente rispettosa dei principi costituzionali, eventualità su cui nutre molti dubbi, considerate le diversità di vedute del Partito democratico su certi argomenti.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Ceccanti e Corneli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.10.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, in qualità di relatore, nella seduta del 16 luglio scorso ha formulato una proposta di testo unificato, provvedendo quindi a riformulare tale proposta nella seduta del 30 settembre scorso; avverte quindi che, come stabilito in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna si procederà alla votazione sulla proposta di adozione come testo base della proposta di testo unificato, come da lui riformulata nella precedente seduta di esame.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che la proposta di testo unificato possa essere considerata frutto di una vera e propria follia, in quanto, anziché regolare il conflitto di interessi, introduce di fatto il divieto assoluto di fare politica nei confronti di chiunque abbia svolto qualunque attività o abbia maturato un'esperienza professionale.

Ritiene che tale provvedimento non sarà mai approvato, giudicando incomprensibile che esso sia sostenuto dal Partito democratico, una forza politica che ha alle spalle una storia e una cultura politica, se non nell'ottica di uno scambio politico tra le forze di governo, quale contropartita per l'approvazione, da parte del Movimento 5 Stelle, delle modifiche ai « decreti sicurezza ». Reputa, in particolare, improponibile il contenuto dell'articolo 14, che, nel disciplinare l'ineleggibilità dei membri del Parlamento, sembra delineare quale unico profilo eleggibile quello del deputato del Movimento 5 Stelle, escludendo tutti coloro che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità o svolto attività professionali.

Osserva quindi come, qualora il testo proposto venisse approvato, il Parlamento sarebbe composto da persone senza alcuna esperienza o da professionisti della politica. Segnala, inoltre, come talune previsioni, quale ad esempio quella relativa all'ineleggibilità dei direttori e dei vicedirettori di testate giornalistiche, siano palesemente incostituzionali, e ribadisce con forza la netta contrarietà del proprio gruppo alla proposta in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia consentito di intervenire per dichiarazione di voto a tutti i deputati che ne facciano richiesta

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, assicura che sarà consentito a tutti i deputati che ne facciano richiesta di intervenire per dichiarazione voto, per un tempo massimo di dieci minuti per ciascun intervento.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che la proposta di testo unificato in esame, come riformulata, rechi norme irragionevoli e inique, che dovrebbero essere modificate sostanzialmente. Si riferisce anzitutto all'articolo 3, recante la definizione di conflitto di interessi, che giudica eccessivamente ampia e vaga, senza tener conto, a suo avviso, dell'ampia e consolidata giurisprudenza sviluppata in tema di libera concorrenza e che si presta a enormi difficoltà applicative, soprattutto rispetto a certe discipline vigenti nei territori regionali. Esprime poi forti perplessità sull'articolo 4, in tema di autorità di vigilanza, nonché sull'articolo 5, in tema di incompatibilità generali, che ritiene rechi norme assurde e contraddittorie, soprattutto nella parte in cui prevedono l'incompatibilità di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici, non comprendendo, peraltro, la ragione per cui la norma fa salva comunque la possibilità per i titolari di carica di percepire compensi e indennità per attività prestate in precedenza.

Esprime forti perplessità anche sull'articolo 6, in tema di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, giudicando paradossale la precisazione, contenuta nella disposizione, che esclude i soggetti conviventi a titolo di lavoro domestico dal novero dei soggetti considerati ai fini dell'applicazione delle incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, esprimendo poi la sua contrarietà sulla disciplina relativa al mandato fiduciario che, a suo avviso, può dar luogo ad un vero e proprio esproprio nei confronti del titolare della carica.

Auspica, in conclusione, che il testo in esame sia stravolto in sede di esame degli emendamenti, facendo notare che, altrimenti, esso rischierà di essere demolito dalla stessa Corte costituzionale.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara con convinzione il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di testo unificato, che reca, a suo avviso, norme liberticide. Non nega la necessità di disciplinare il tema dei conflitti di interesse, ma ritiene che la soluzione non possa essere costituita dalla preclusione della partecipazione alla vita politica democratica nei confronti di chiunque abbia maturato una qualsivoglia esperienza professionale.

Si augura dunque che il testo in esame non esprima la reale volontà politica della maggioranza ma costituisca solo una provocazione e che sia stato redatto al solo fine di rispondere a esigenze politiche contingenti. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle norme relative ai professionisti, le quali denotano un vero e proprio atteggiamento discriminatorio nei confronti di tale categoria, riscontrabile del resto anche in molti provvedimenti adottati dall'attuale maggioranza e sottolinea come debba essere riconosciuta a ciascuno la possibilità di portare il proprio contributo, anche di esperienza professionale, nella rappresentanza politica.

Marco DI MAIO (IV) preannuncia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sull'adozione del testo base, sul presupposto che si possa migliorare in sede di esame degli emendamenti un provvedimento che attualmente giudica in modo

negativo. Ritiene dunque importante che sul tema in discussione si svolga un dibattito scevro da condizionamenti ideologici, ponendo al centro della riflessione principi fondamentali della Costituzione, quali quelli di legalità, giusto processo, presunzione di non colpevolezza.

Giudica sbagliato un intervento normativo che imponga ad un soggetto che intenda svolgere attività politica la rinuncia allo svolgimento della sua attività professionale, quasi a voler fondare una presunzione di conflitto di interessi nei suoi confronti, negando la sua libertà di giudizio e la sua autonomia personale, professionale ed economica. Ritiene che in tal modo si rischia di favorire l'affermazione di veri e propri professionisti della politica, negando la libertà di ciascun cittadino di dedicarsi al servizio del Paese.

Giudica dunque opportuno rivalutare completamente l'impostazione del provvedimento, che ritiene eccessivamente punitiva e suscettibile di limitare l'accesso alle cariche pubbliche da parte dei cittadini.

Fa notare, in conclusione, che la proposta di testo unificato in esame, così come riformulata, rischia di non raggiungere quello che è il condivisibile obiettivo perseguito dai suoi promotori.

Stefano CECCANTI (PD) rileva l'eccessiva drammatizzazione, da parte delle opposizioni, del passaggio procedurale costituito dall'adozione del testo base, alla quale si è già assistito in occasione della discussione sulla legge elettorale. Rileva, infatti, come tale testo costituisca una bozza volta essenzialmente a delimitare il perimetro dell'intervento normativo. Ritiene che sia ineludibile affrontare il tema dei conflitti di interesse e osserva come il testo in esame si limiti ad individuare un punto di equilibrio provvisorio, sul quale vi sarà ampia possibilità di intervenire in sede di esame delle proposte emendative, le quali ben potranno indicare altri profili di intervento.

Al riguardo, preannuncia in particolare l'intenzione del proprio gruppo di promuovere l'inserimento nel testo dei contenuti della proposta di legge C. 1843 Boccia in materia di limiti all'assunzione e

al mantenimento di cariche politiche da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme. Auspica, pertanto, che nel prosieguo dell'esame si possa individuare un punto di equilibrio ampiamente condiviso

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-CI-AC) si dichiara incredulo di fronte al contenuto della proposta di testo unificato in esame, manifestando con forza la sua contrarietà a norme che definisce ideologiche, inaccettabili e antidemocratiche. Considera infatti paradossale sanzionare con misure punitive il patrimonio di esperienza maturata da un cittadino al di fuori del Parlamento, ignorando che tale bagaglio di conoscenze ha sempre rappresentato un valore aggiunto nello svolgimento dell'attività politica. Reputa che in tal modo si rischi di creare dei veri professionisti della politica, non considerando che l'impegno di dedicarsi alla politica potrebbe essere anche temporaneo e richiedere la possibilità di tornare al proprio lavoro. Ritenendo che norme del genere possano allontanare ulteriormente i cittadini della politica, esprime fortissime perplessità sugli articoli 5, 6 e 14, giudicando in particolare aberrante il ruolo dell'autorità di vigilanza nei confronti dei titolari delle cariche.

Ricollegandosi ad alcune osservazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che, pur trattandosi solo dell'adozione del testo base, è poco probabile che una parte della maggioranza, la quale appare fortemente convinta di certi principi, sia disponibile a mutare una simile impostazione, con il rischio reale di introdurre nell'ordinamento norme che non possono che suscitare grande preoccupazione.

Preannuncia, infine, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato in esame, come riformulato, auspicando, infine, caso un dibattito serio e ponderato che possa portare ad una radicale modifica di tale provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime il proprio stupore per il fatto che vi siano forze politiche della maggioranza le quali, da un

lato, dichiarano di non condividere il testo proposto ma, dall'altro, annunciano il voto favorevole su di esso. Ritiene che tale atteggiamento non sia serio, in quanto il testo base è il testo condiviso dalla maggioranza e adottare il testo base significa approvare l'impostazione politica ad esso sottesa. Ritiene quindi che la decisione, assunta dal Partito democratico e da Italia viva, di votare un testo che non si condivide risponda essenzialmente all'esigenza di non scontentare l'alleato di Governo.

Quanto al contenuto del provvedimento, esprime con forza la propria preoccupazione per talune previsioni di natura orwelliana, nelle quali si evoca addirittura un'autorità alla quale spetterebbero poteri di controllo nei confronti dei parlamentari, fra cui quello di imporre loro l'obbligo di astenersi dall'esercizio delle funzioni. Ritiene si tratti di previsioni gravissime e liberticide, che violano palesemente la libertà del mandato parlamentare garantita dall'articolo 67 della Costituzione.

Ritiene che il tema del conflitto di interessi debba essere affrontato partendo dalla concretezza degli interessi coinvolti, non stabilendo preventivamente incompatibilità che penalizzano le competenze e le professionalità, e giudica ultroneo il richiamo ai principi generali di cui all'articolo 1 del testo.

Esprime altresì con forza la propria indignazione a fronte di quanto previsto dall'articolo 4, che prevede l'istituzione dell'autorità di vigilanza. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), volta a prevedere l'incompatibilità del mandato parlamentare con qualsiasi impiego pubblico e privato, che viola il diritto costituzionale a mantenere il proprio lavoro durante il mandato parlamentare.

Giudica inoltre prive di qualsiasi senso le incompatibilità derivanti da attività patrimoniali previste dall'articolo 6 e sottolinea come le previsioni di cui all'articolo 8, in materia di obbligo di astensione, contrastino con la recente riforma, approvata dalla stessa maggioranza, dell'articolo 323 del codice penale.

Giudica poi inaccettabile il procedimento sanzionatorio, con la previsione indiscriminata della sanzione della nullità.

Considera altresì raccapricciante l'articolo 14, in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento, in quanto esso costituisce una vera e propria lista di proscrizione volta ad eliminare determinate categorie dall'accesso alla rappresentanza politica. In particolare, ritiene del tutto incomprensibile, e in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, la previsione dell'ineleggibilità dei direttori e dei vicedirettori di testate giornalistiche.

Ritiene conclusivamente che il testo sia volto ad operare una vera e propria « purificazione etnica » della politica, eliminando intere categorie dalla possibilità di accedere all'attività politica, e chiede che la votazione sulla proposta di adozione del testo base avvenga per appello nominale, in modo che si possa prendere esplicitamente contezza dei deputati che esprimeranno un voto favorevole, che in futuro non potrà non essere loro addebitato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Sisto, ricorda che in sede referente non è possibile procedere a votazioni nominali.

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato in esame, come riformulato, ritenendo che alcune delle considerazioni svolte nel dibattito odierno da alcuni esponenti del centrodestra siano prive di fondamento e mistificatorie.

Non comprende infatti le critiche rivolte al testo unificato in esame, ritenendo che certi rilievi rischino di rafforzare un'idea della politica appannaggio di pochi eletti. Fa notare infatti che, tra i deputati dell'opposizione intervenuti in precedenza, nessuno ha menzionato il fondamentale obiettivo dell'interesse pubblico che tali norme dovrebbero perseguire prioritariamente, segnalando come Paesi quali la Francia e la Germania, sul tema del conflitto d'interessi, prevedono, addirittura

nelle proprie Costituzioni, discipline anche più severe, essendo necessario garantire che il servizio pubblico sia svolto neutralmente, esclusivamente a favore della collettività.

Ritiene che la scelta di dedicarsi alla politica, che significa porsi al servizio dei cittadini, può anche condurre a delle rinunce professionali, quale può essere quella di un direttore di una testata giornalistica che, per rispetto alla sua stessa professione, sottraendosi a qualsiasi rischio di condizionamento dell'opinione pubblica, decida di lasciare il suo ruolo direttivo per svolgere attività politica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, esprime soddisfazione per il fatto che si sia finalmente affrontato nel merito il tema del conflitto di interessi. Sottolinea come il testo sia aperto a ogni possibile modifica, ivi comprese quelle prefigurate dal deputato Ceccanti volte a recepire nel testo stesso il contenuto della proposta di legge C. 1843 Boccia, e si dichiara convinto del fatto che esso sarà senz'altro migliorato, grazie alla competenza e al contributo dei commissari. Rileva, infine, come la Commissione si appresti a svolgere un lavoro delicato e importante, volto a rispondere alle aspettative dei cittadini e della società civile.

La Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di testo unificato, come riformulata nella precedente seduta di esame (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, considera opportuno sospendere la seduta fino alla conclusione della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, nella quale sarà impegnato il relatore sulla proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, il cui esame è previsto al successivo punto dell'ordine del giorno.

Francesco Paolo SISTO (FI) non ritiene produttivo prevedere un'ulteriore prosecuzione dei lavori odierni della Commissione, chiedendo formalmente di rinviare

ad altra giornata l'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene preferibile non rinunciare fin d'ora alla possibilità di utilizzare almeno parte del pomeriggio odierno per avviare l'esame degli emendamenti alla proposta di legge costituzionale C. 2238, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal 23 ottobre prossimo.

Sospende quindi la seduta fino alla conclusione della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 17.15, è ripresa alle 18.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la seduta prevista per l'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, non avrà luogo e che l'esame del provvedimento riprenderà nella seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

C. 2238 cost. Fornaro.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461
Macina e C. 1843 Boccia.**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di perseguire esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri; i vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i viceministri; i sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle

province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali;

e) i titolari di cariche locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.

Art. 3.

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 4.

(Autorità di vigilanza)

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e

ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

5. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

6. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. A tal fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al precedente periodo.

10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9.

11. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

12. A seguito degli accertamenti di cui al comma 9 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in

essere i comportamenti di cui al comma 9. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

13. Per entrambe le Autorità è fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

14. Entrambe le Autorità corrispondono e collaborano con gli organi delle Amministrazioni, acquisiscono i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

15. Nello svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CAPO II

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5.

(Incompatibilità generali)

1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende

speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;

c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrato, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. I titolari delle cariche di governo nazionali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, possono rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica.

4. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica.

5. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

6. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 6, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

7. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerati e valutati l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo e il singolo incarico professionale da assumere nel caso di lavoro autonomo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

8. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

9. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

10. Restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 6.

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con la proprietà, il possesso

o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:

a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,

b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge rilevano anche le partecipazioni inferiori alle soglie di cui al comma 1 che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Vi è inoltre incompatibilità derivante da attività patrimoniale quando, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, l'Autorità rileva una palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato tale da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

4. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patri-

moniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

5. Il titolare di cariche di governo nazionale, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione della disposizione di cui al precedente periodo sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 7.

(Obblighi di dichiarazione)

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, il titolare della stessa è tenuto a trasmettere una dichiarazione all'Autorità in cui sono indicati:

a) la titolarità di cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se cessate nei dodici mesi precedenti. La dichiarazione può contenere la contestuale rinuncia delle cariche di cui al precedente periodo;

b) l'ultima dichiarazione dei redditi;

c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti,

trust di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.

4. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

5. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 3 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 6 sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito *internet*.

8. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 6.

9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

10. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non siano presentate, risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità invita immediatamente gli interessati perché provvedano entro dieci giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità

dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 non siano state rese, informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

11. Nel caso di dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 viene data notizia nella sezione del sito internet prevista dal comma 7.

12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. L'Autorità applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro quando, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del

comma 11. Di tale sanzione l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la violazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

Art. 8.

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione del titolare di una carica di governo nazionale riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione medesima e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.

3. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, individua e definisce settori e ambiti in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. L'Autorità comunica al titolare della carica di governo nazionale tali settori e ambiti e lo informa

della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 11. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 11, non sussiste obbligo di astensione.

4. L'Autorità procede ai sensi del comma 3 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo o uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 rientra, tali da produrre nel patrimonio degli stessi un vantaggio economicamente rilevante.

5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

6. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.

7. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

8. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

9. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito *internet* prevista dall'articolo 7, comma 7.

10. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, per gli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione.

12. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

13. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida,

l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 9.

(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 5 e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'Autorità nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a esprimere entro dieci giorni l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.

3. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o se la comunicazione riguarda il medesimo il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata opzione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la

supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

7. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.

Art. 10.

(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e,

comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento, anche d'ufficio, dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 e, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Sono esclusi da tale proposta, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, dichiarati ai sensi dell'articolo 7, comma 8.

2. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e assegna all'interessato un termine, non superiore ai tre mesi, entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

3. Della decisione dell'Autorità vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la decisione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La decisione dell'Autorità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, l'Autorità informa il Presidente della Re-

pubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata attuazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Della mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno della pubblicazione viene nominato un commissario *ad acta* per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 secondo modalità individuate con lo stesso regolamento adottato ai sensi dall'articolo 4, comma 4.

5. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 11.

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità patrimoniale secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, gli interessati conferiscono tutte le attività indicate nella decisione dell'Autorità ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciaria-

mente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti operando per la loro valorizzazione e adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria;

e) deve essere previsto l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti.

3. La società fiduciaria e gli esperti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, se costituiti in forma giuridica, non possono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria e gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria. L'individuazione della società fiduciaria è sottoposta all'ap-

provazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

4. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

6. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

7. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza trimestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

8. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali conferiti. Il titolare della carica di governo può richiedere, per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla società fiduciaria di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni o può altresì comunicare alla società fiduciaria, per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

9. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

10. L'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo e può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica nei loro confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi. L'Autorità Nazionale Anticorruzione può anche imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

12. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

13. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Art. 12.

(Disposizioni di carattere fiscale)

1. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il

principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

2. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dalla società fiduciaria in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

3. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del conferimento e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

Art. 13.

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o queste abbiano posto in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di

autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 14.

(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. Non sono eleggibili:

a) i presidenti, gli assessori delle regioni e delle province autonome;

b) i presidenti delle province;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;

d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;

e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;

f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura;

g) i prefetti e i viceprefetti;

h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;

i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11.

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sessanta giorni precedenti alla data di accettazione della candidatura.»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un

periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. I soggetti di cui al precedente periodo, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico »;

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. — 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati »;

d) all'articolo 9, le parole: « , eccettuati gli onorari, » sono soppresse;

e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati:

a) ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a par-

tecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti dallo Stato, da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) siano rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) siano consulenti legali, amministrativi e finanziari che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).

2. Le cause di ineleggibilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado ».

2. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti » sono soppresse.

Art. 15.

(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche

in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione ».

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari di cariche locali)

1. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire compiti e funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in relazione alle competenze attribuite all'Autorità dalla presente legge;

b) individuare le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale, il relativo procedimento di accertamento e le relative sanzioni attraverso criteri adeguati in relazione alla carica ricoperta;

c) prevedere la decadenza dalla carica e la nullità dell'atto adottato nei casi di violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) escludere l'applicazione di tale legge nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Art. 17.

(Autorità indipendenti)

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati « autorità indipendenti », sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'articolo 8, comma 8, e dell'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità.

Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. L'articolo 5, comma 7 si applica considerando l'attività di regolazione o garanzia svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.

4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 10. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 13, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.

5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 10, comma 1, si applica alle partecipazioni in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.

6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 18.

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi contenuti nella presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.

2. Qualora gli enti di cui al primo comma non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al secondo periodo adottano le disposizioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 19.

(Delega al governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rafforzare il livello di prevenzione e di contrasto dei conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;

c) ampliare ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;

d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;

f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 53, comma 16-

ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;

g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il

Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, rispettivamente 30 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e 20 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo. Le dotazioni organiche dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione sono corrispondentemente incrementate rispettivamente di 10 unità con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e di 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.602.000 euro per l’anno 2021, 3.944.030 euro per il 2022 e 4.800.000 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2021.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.35 alle 18.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	52
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	52

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che il deputato Luca Sani, in sostituzione del deputato Roberto Morasut, membro del Governo, entra a far parte della Commissione, e che il deputato Enrico Borghi cessa di farne parte.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 settembre scorso è stato avviato l'esame dei provvedimenti con la relazione del relatore Ungaro.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito e nella successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, quale testo base per il seguito dell'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone quindi, come preventivamente concordato in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 della giornata di domani, mercoledì 7 ottobre.

La Commissione concorda.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2387*) 53

RISOLUZIONI:

7-00423 Vacca: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali (*Discussione e rinvio*) 56

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

C. 544 Gelmini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2387).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2387 Invidia e che, vertendo tale proposta su identica materia, ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento, alla proposta di legge in titolo. Avverte che sono state preannunciate altre proposte di legge sull'argomento, le quali, via via che saranno assegnate, saranno valutate ai fini dell'abbinamento.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, riferendo sulla proposta C. 2387, recante « Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore », ne riassume il contenuto.

L'articolo 1 stabilisce che le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore costituiscono, con le università e con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il sistema nazionale dell'istruzione superiore, esercitando – nell'ambito di questo sistema – le funzioni relative alla formazione terziaria professionalizzante. Specifica inoltre che le fondazioni in questione hanno lo scopo di offrire l'istruzione e la formazione nell'ambito tecnico e professionale, con particolare riferimento alle tecnologie della cosiddetta « industria 4.0 », tenendo conto delle esigenze economiche e produttive del territorio in cui hanno sede.

L'articolo 2 prevede che alle fondazioni si applichino le norme generali di diritto privato e quelle del codice civile sulle fondazioni, che siano riconosciute quali soggetti accreditati presso il Ministero dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che favoriscono la stipulazione di contratti

di apprendistato di alta formazione e ricerca. È previsto che le fondazioni sono autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di manodopera e che rilasciano agli studenti che hanno completato con esito positivo i percorsi di istruzione e formazione il diploma di «accademico tecnico» nell'ambito del pertinente settore prioritario, coerentemente con i livelli formativi previsti dal Quadro europeo delle qualifiche e dalla Classificazione internazionale standard dell'istruzione e con la certificazione delle competenze acquisite.

Per le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 è prevista la possibilità di avvalersi delle prestazioni formative delle fondazioni, sulla base di convenzioni con le medesime, di essere rappresentate nei loro organi, sostenerne le attività attraverso i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti per i tecnici in formazione. Alle spese sostenute per la frequenza dei corsi e alle erogazioni liberali destinate alle fondazioni si applicano le agevolazioni fiscali previste a legislazione vigente in materia di detraibilità e di deducibilità. Alle fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto dei corsi di studio a fini pensionistici. L'attuazione delle disposizioni è demandata ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.

L'articolo 3 disciplina i percorsi formativi gestiti dalle fondazioni. In particolare prevede che le fondazioni organizzano tre tipi di percorsi formativi, rispettivamente della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, in relazione alle competenze tecniche richieste alla conclusione del corso o al fine di svolgere la formazione per l'acquisizione delle qualifiche professionali regolamentate dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. I suddetti percorsi, da svolgere in collaborazione con imprese, università, centri

di ricerca scientifica e tecnologica ed enti locali, devono riguardare uno dei sei settori prioritari indicati al punto 3 dell'allegato a) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

L'articolo 4 stabilisce che, al fine di offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di determinare nuovi profili professionali, le fondazioni istituiscono percorsi di formazione destinati ai soggetti titolari di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, di età compresa tra diciotto e ventinove anni. Le fondazioni propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie, e per i soggetti inattivi.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione di linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dell'offerta formativa delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

L'articolo 6 disciplina la collaborazione tra le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e i centri per l'impiego, finalizzandola all'assistenza nell'inserimento lavorativo dei giovani tecnici iscritti ai percorsi formativi della fondazione; all'assistenza di lavoratori e soggetti inattivi iscritti ai percorsi formativi brevi per l'orientamento alla formazione continua; alla definizione di percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze dei giovani tecnici; alla definizione di corsi di formazione o di riqualificazione professionale obbligatori da intraprendere o completare presso la fondazione; all'avvio di giovani tecnici a colloqui o prove di selezione per il loro inserimento in attività lavorative specifiche.

L'articolo 7 stabilisce che alle fondazioni possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato al termine di un corso quinquennale o di un certificato di

istruzione e formazione tecnica superiore. Al termine dei percorsi, i tecnici interessati a proseguire gli studi a livello universitario chiedono alle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore la certificazione dei livelli formativi acquisiti secondo i criteri del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione, da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. I crediti formativi acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione delle fondazioni sono riconosciuti dalle università sulla base di convenzioni stipulate tra le università e le fondazioni medesime.

In base all'articolo 8, al Ministero dell'università e della ricerca spetta di definire indirizzi per lo svolgimento di iniziative di comunicazione e di orientamento rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali, finalizzate alla conoscenza dei percorsi professionalizzanti anche attraverso lo svolgimento di esperienze di laboratorio presso le fondazioni.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Valentina APREA (FI) esprime apprezzamento per il fatto che sulla materia in discussione è stata presentata un'altra proposta di legge, oltre quella a prima firma della deputata Gelmini e sua, e che altre ne saranno presentate da altri gruppi: segno, questo, di attenzione all'argomento. Sollecita quanti intendono depositare proprie proposte a farlo quanto prima, affinché si possa entrare nel vivo del dibattito, che si augura il più ampio possibile, trattandosi di un tema, quello dell'istruzione e formazione tecnica superiore, molto rilevante. Osserva incidentalmente che si dovrà tra l'altro prestare attenzione all'esigenza di realizzare nuovi luoghi di apprendimento tecnologicamente avanzati.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia la presentazione da parte del gruppo di

Fratelli d'Italia di una proposta di legge vertente sulla stessa materia di quelle già all'esame. Concorda con la deputata Aprea sia in merito all'opportunità di disporre il prima possibile di un quadro d'insieme definito delle varie proposte di legge, sia sull'importanza di incentrare l'esame sull'aspetto dell'innovazione. Fa presente che la proposta di legge che il suo gruppo si appresta a depositare riserva una speciale attenzione all'alto artigianato, di cui c'è grande domanda anche all'estero.

Angela COLMELLERE (LEGA), nel preavvisare che anche il suo gruppo sta per presentare una proposta di legge sulla materia, evidenzia l'importanza di introdurre nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore forme di raccordo tra territorio, imprese e scuola. Assicura la disponibilità della Lega ad avviare su questo tema un percorso condiviso.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver sottolineato la centralità del tema della formazione tecnica superiore, esprime apprezzamento per il fatto che tanti gruppi vogliono arricchire il dibattito con il proprio contributo. Ritenendo che la formazione offerta dagli ITS sia essenziale per lo sviluppo del Paese, considera fondamentale rafforzarne il sistema, armonizzandolo con gli altri percorsi formativi. Ritiene che sarebbe utile per la Commissione non solo svolgere audizioni di approfondimento del tema, ma pure coinvolgere i deputati della Commissione Lavoro, fin dall'inizio del lavoro istruttorio, eventualmente attraverso sostituzioni *ad rem*, per assicurare un esame di ampio respiro, non limitato ai soli aspetti di competenza della VII Commissione, in modo da definire un concreto percorso di immissione nel mercato del lavoro.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), nel preannunciare la presentazione di una proposta di legge sulla materia anche da parte del suo gruppo, osserva che, data la complessità del tema, sarà comunque necessario che la Commissione prenda tutto il tempo necessario per un esame appro-

fondito che tenga conto anche della necessità di conciliare il tema delle lauree professionalizzanti e le richieste in materia di istruzione e formazione provenienti dall'Europa. Suggerisce l'opportunità, al fine di non imboccare strade sterili già percorse, di effettuare un'analisi accurata dei nove anni di vita degli ITS, nel corso dei quali sono stati tentati invano diversi tentativi di miglioramento del sistema.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00423 Vacca: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianluca VACCA (M5S), nell'illustrare la sua risoluzione n. 7-00423, ricorda che l'argomento è stato più o meno incidentalmente affrontato dalla Commissione già in altre occasioni, per esempio quando è stata discussa la risoluzione in materia di sostegno dei settori della cultura e dello spettacolo a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID 19 (n. 8-00073) o quando è stata esaminato lo schema di relazione della Commissione Bilancio all'Assemblea sulle priorità per l'utilizzo delle risorse del NGEU. Dopo aver riepilogato il contenuto della sua proposta di risoluzione, evidenzia che essa è finalizzata a promuovere un ripensamento della normativa in materia di uso delle riproduzioni digitali dei beni culturali, per rivederla nel senso di con-

sentirne un loro libero utilizzo quale strumento funzionale alla fruizione dei beni culturali. Fa presente che permettere il libero uso delle riproduzioni digitali dei beni culturali ha ricadute economiche molto importanti in termini di occupazione e quindi di gettito fiscale. Studi hanno infatti provato che permettere la digitalizzazione libera dei beni culturali che sono pubblicamente visibili ha effetti benefici sull'economia. Dopo aver quindi ricordato che diversi istituti culturali italiani hanno promosso l'utilizzo aperto delle immagini anche dei propri beni o ne hanno autorizzato la libera riproduzione, auspica l'avvio di un dibattito approfondito e costruttivo sul tema.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia che anche il gruppo del Partito democratico presenterà una proposta risoluzione, con l'obiettivo di tenere conto delle sensibilità che sul tema sono andate sviluppandosi negli ultimi mesi, specialmente a seguito dell'avvenuta autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione di Faro e del dibattito svoltosi al Senato sul tema del recepimento della direttiva europea sul *copyright*. Auspica che nel merito si possano raggiungere posizioni condivise che tengano conto del patrimonio culturale non solo in termini di tutela, ma anche di fruizione.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), nel ricordare che si tratta di un tema che riaffiora periodicamente e che è già stato affrontato incidentalmente dalla Commissione, sottolinea l'importanza di focalizzare il dibattito su questo argomento, perché sono evidenti i segni di un cambiamento nella domanda di fruizione dei beni culturali: cambiamento che impone una rimodulazione anche dal lato dell'offerta. È dell'avviso che la migliore forma di valorizzazione e di tutela del patrimonio culturale risieda nell'ampliarne al massimo la fruizione, perché questo consentirebbe di aumentare e rafforzare la consapevolezza del patrimonio italiano. Nel ricordare che il mondo sta rapidamente cambiando, sottolinea l'op-

portunità che questo cambiamento venga accompagnato e incanalato correttamente. La risoluzione in esame, a suo avviso, accende un faro sul tema del rafforzamento della diffusione della cultura nel Paese, consentendo alla Commissione di dire la sua in modo organico su ciò che si può utilmente fare per questo fine.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia anche da parte del gruppo di Fratelli d'Italia la presentazione di una proposta di risoluzione sul tema: un tema a suo avviso centrale, che, grazie alle risoluzioni, potrà essere affrontato dalla Commissione in modo diretto. Rileva che la questione della liberalizzazione della riproduzione digitale dei beni culturali è strettamente connessa sia a quella della tutela del diritto d'autore, oggetto della direttiva sul copyright oggetto d'esame al Senato, sia a quella relativa al contrasto tra gli autori e gli editori, da una parte, e le imprese cosiddette *Over-The-Top*, dall'altra parte. Ricorda che attualmente, in alcune città, tra cui Roma, l'autorizzazione all'utilizzo di immagini pubbliche di beni culturali – per esempio al fine di manipolare fotografie per trarne opere d'arte – viene concessa dalle Sovrintendenze a fronte del

pagamento di un importo, in base a specifici criteri. Ritiene che nel 2020 questa impostazione protezionistica dell'immagine del bene culturale vada superata, perché la valorizzazione dei beni culturali è favorita più dalla circolazione libera delle immagini che dalla sua limitazione. A tale proposito, è dell'avviso che andrebbero risolte le discrepanze tra le norme del codice dei beni culturali e quelle sul diritto d'autore. Auspica che l'esame delle risoluzioni sia l'occasione per far emergere con chiarezza e per affrontare tutte le questioni attinenti al tema, che merita di essere approfondito e sviscerato a fondo. Ritiene utile a tal fine l'avvio di un ciclo di audizioni per dar voce alle categorie interessate, in un dibattito che dovrebbe auspicabilmente coinvolgere anche altre Commissioni.

Daniele BELOTTI (LEGA) preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione sulla stessa materia anche da parte del gruppo della Lega.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03309 Incerti: Sulla cessazione delle attività nello stabilimento di Martorano di Columbus srl	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-04067 Cunial: Sui controlli dei soggetti ammessi ai rimborsi previsti dal bando « Impresa Sicura » di Invitalia	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-04301 Baldelli: Sulla tutela dei consumatori circa l'attivazione non richiesta dei cosiddetti servizi telefonici a valore aggiunto	59
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
AVVERTENZA	60

INTERROGAZIONI

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 14.

5-03309 Incerti: Sulla cessazione delle attività nello stabilimento di Martorano di Columbus srl.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo che ringrazia, in particolare, per la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto sulla crisi. Ritiene infatti che sia molto importante che non si resti immobili di fronte a una vicenda che coinvolge

un'azienda di grande esperienza e capacità, soprattutto considerando che nel corso di questi anni molte imprese del settore e del territorio in questione sono state chiuse, in particolare di piccola e media dimensione. Fa presente che l'interrogazione in titolo è stata presentata prima dell'esplosione della crisi pandemica e che quindi, nel frattempo, molte cose sono cambiate: ad esempio, alcuni lavoratori sono stati ricollocati ma una parte delle vecchie maestranze si trova ancora nell'incertezza ovvero non è stata ricollocata. Ribadendo, quindi, la sua soddisfazione per la risposta della rappresentante del Governo, resta in attesa che il Ministero dello sviluppo economico, la regione, l'azienda e le organizzazioni sindacali aprano un tavolo di discussione per la completa ricollocazione delle maestranze ovvero per individuare un possibile futuro per l'azienda che purtroppo, a quanto le risulta, non ha ancora avuto proposte di acquisto.

5-04067 Cunial: Sui controlli dei soggetti ammessi ai rimborsi previsti dal bando « Impresa Sicura » di Invitalia.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sara CUNIAL (MISTO), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo anche se ritiene che a dover essere ringraziati debbano essere, soprattutto, i cittadini che hanno svolto una funzione di controllo sulle partite IVA in questione. È dell'avviso, peraltro, che ciò dimostri come i cittadini non ripongono più fiducia in questo Governo e si sentano, quindi, in obbligo di controllare direttamente quelle partite IVA, la cui irregolare presenza non è da escludere abbia comportato anche che talune imprese, pur avendone titolo, non siano riuscite ad accedere al beneficio. Fa presente che la problematica relativa alle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi individuali di protezione ha provocato, a volte, danni alla cittadinanza. Così, ad esempio, ritiene sia accaduto ai cittadini della regione Lazio nel caso riguardante la vicenda della società EcoTech, cui l'attuale Giunta ha affidato oltre 35 milioni di euro per l'acquisto di mascherine mai arrivate. Ricorda, peraltro, che gli amministratori di questa azienda risiedono fuori dall'Italia e, sottolinea, non certo per ragioni turistiche osservando, inoltre, che si sospettano legami con ambienti malavitosi. Ribadendo la propria vicinanza ai cittadini per tutti i controlli che vorranno esercitare oggi e in futuro, su qualsivoglia comportamento pubblico, conclude evidenziando che ciò è sentito necessario dalla cittadinanza per mancanza di fiducia nei confronti di chi la governa.

5-04301 Baldelli: Sulla tutela dei consumatori circa l'attivazione non richiesta dei cosiddetti servizi telefonici a valore aggiunto.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta anche se ritiene che il Ministero dello sviluppo economico non dovrebbe limitarsi al mero elenco delle azioni e delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sottolinea, infatti, che in primo luogo gli utenti dovrebbero essere messi in condizione di conoscere chiaramente quali sono i loro diritti e soprattutto, in secondo luogo, che si dovrebbe stroncare quello che, a suo avviso, è un vero e proprio sodalizio perverso tra le compagnie telefoniche, che comunque traggono dei vantaggi, e le società che propongono questi cosiddetti servizi a valore aggiunto. Crede che sia evidente che le sanzioni ora previste dall'ordinamento siano del tutto insufficienti e che non rappresentino un'efficace dissuasione per quelle società: esse trovano, evidentemente, un cospicuo profitto a vendere i servizi a valore aggiunto, in modo di fatto truffaldino, nonostante le sanzioni previste che incidono solo per una frazione dei loro ricavi. Ribadisce che i cittadini devono essere maggiormente tutelati anche in considerazione del fatto che ad essere vittime di tali pratiche sono il più delle volte persone anziane che non si accorgono di quanto viene loro addebitato in bolletta fin quando i loro familiari più giovani non glielo fanno notare. Peraltro ritiene che sia doppiamente grave che questa sottrazione economica avvenga non solo a danno dei più deboli ma anche in un momento così drammatico, e così economicamente sensibile, come quello che viviamo per la crisi pandemica. Crede che sarebbe opportuno che la politica, e chi ha responsabilità di governo, se ne occupi con più convinzione anche, ad esempio, attraverso l'attività conoscitiva delle Commissioni, ma soprattutto con l'adozione di provvedimenti che impediscano tali procedure. Ritiene che da subito, ad esempio, si possano prevedere meccanismi di conferma all'attivazione del servizio, attraverso messaggi, che siano più chiari di quelli utilizzati ovvero che si intraprendano apposite campagne televisive informative o, ancora, che chi governa chiami

direttamente gli amministratori delle società telefoniche per diffidarli dall'essere, nel migliore dei casi, complici di queste pratiche truffaldine.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 Longo e abbinate.*

ALLEGATO 1

5-03309 Incerti: Sulla cessazione delle attività nello stabilimento di Martorano di Columbus srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta in oggetto, sentita a riguardo la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Lo stabilimento di Martorano, oggi sede della Columbus S.r.l., è una delle fabbriche emiliane storiche del comparto. Fondata nei primi anni del secolo scorso, l'azienda ha appena raggiunto i 100 anni circa di attività, risultando come una delle più moderne realtà del settore di trasformazione del pomodoro e di commercializzazione dei semilavorati e prodotti finiti da esso derivati.

Premesso che, ad oggi, l'Italia è il Paese *leader* nella produzione di conserve e trasformati di pomodoro: il 13 per cento dell'intera produzione mondiale proviene dall'Italia, e all'interno dell'Europa la metà circa della produzione è *Made in Italy*. Nel 2019 i pomodori trasformati in Italia hanno raggiunto i 5 milioni di tonnellate, per un totale di 3 miliardi di euro.

Questo significa, per l'economia italiana, avere risultati di *business* importanti – oltre che ovviamente a livello agricolo (coltivazione) – anche in tutti gli altri passaggi della filiera, da quello prettamente industriale (trasformazione del pomodoro e *packaging*) fino ai servizi, sul piano della logistica e dei trasporti nonché dal punto di vista della commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio.

È da evidenziare nondimeno che il comparto dei pomodori è strategico per

l'agroindustria dell'Emilia Romagna: nei 22 stabilimenti presenti sul territorio regionale si produce circa l'80 per cento di tutto il trasformato del Bacino Nord e il 50 per cento della produzione italiana di derivati con un fatturato di 1,5 miliardi di euro (50 per cento del fatturato nazionale del comparto) e in particolare Parma deve parte della sua ricchezza alla commistione tra sistema agricolo e industriale.

Nonostante, quindi, si sia di fronte ad un settore importante dell'agroindustria l'attuale proprietà risulterebbe che abbia comunicato alle Organizzazioni sindacali l'intenzione di non voler proseguire l'attività.

Sino ad oggi la vertenza, avendo rilievo essenzialmente regionale, è stata seguita presso gli enti territoriali, oltre che dalla Prefettura stessa di Parma. Pertanto, al momento, presso il Ministero dello sviluppo economico non è stato avviato alcun tavolo istituzionale. Lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito a riguardo sulla situazione occupazionale, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento sulla specifica problematica della Columbus S.r.l.

In conclusione, dunque, il Ministero della sviluppo economico, qualora richiesto, dà la propria disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto, anche al fine di evitare la chiusura di una storica realtà produttiva del territorio parmense e di salvaguardare i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 2

5-04067 Cunial: Sui controlli dei soggetti ammessi ai rimborsi previsti dal bando « Impresa Sicura » di Invitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione rimanda al Bando Invitalia « Impresa Sicura », rivolto alle aziende regolarmente costituite e iscritte come « attive » nel Registro delle imprese che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, destinati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Occorre premettere che tale misura non è gestita dal Ministero dello sviluppo economico, ma direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. Infatti, l'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto, allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, il trasferimento dall'INAIL a INVITALIA dell'importo di 50 milioni di euro da erogare alle suddette imprese e agli enti del terzo settore per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Sentita nel merito, quale soggetto a cui la stessa legge attribuisce l'attuazione della misura, INVITALIA ha comunicato che la procedura di accesso al richiamato Bando « Impresa Sicura » è stata articolata in tre fasi temporalmente consecutive:

Fase 1 – Prenotazione del rimborso: in questa fase, le imprese interessate all'intervento hanno potuto inviare la prenotazione del rimborso. Tale fase si è svolta a partire dalle ore 9.00 dell'11

maggio 2020 fino alle ore 17 del 18 maggio 2020, attraverso la piattaforma informatica dedicata;

Fase 2 – Pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: in questa fase, l'Agenzia ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, secondo l'ordine cronologico di trasmissione, fornendo il dettaglio delle prenotazioni che, secondo il medesimo ordine di trasmissione, sono risultate collocate in posizione utile all'accesso alla fase tre;

Fase 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: in questa fase, le imprese ammesse alla fase tre hanno potuto compilare e trasmettere la domanda di rimborso. Tale fase si è svolta a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 e fino alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020, attraverso la piattaforma informatica dedicata.

Con specifico riferimento alla fase uno, oggetto dell'atto in discussione, l'Agenzia ha riferito che l'elenco delle prenotazioni trasmesse dalle imprese nella Fase 1, pubblicato a partire dal 21 maggio, contiene tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta. Invero, come previsto dal punto 9.1 del bando, la prenotazione risulta regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale del legale rappresentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell'ambito della

procedura. Nel caso in cui i predetti dati non siano formalmente corretti o nel caso in cui differiscano dalle informazioni desumibili dal Registro imprese, la prenotazione del rimborso risulta irricevibile e la stessa si considera decaduta.

Pertanto, sulla base dei controlli effettuati in fase di accesso, INVITALIA ha confermato che nessuna delle 3.150 imprese presenti nell'elenco delle prenotazioni ammesse risulta «cessata» al Registro delle imprese, che è la fonte di riferimento per la verifica in merito all'esistenza e allo stato in attività delle imprese.

L'Agenzia ha precisato, inoltre, che i casi segnalati dall'Onorevole Interrogante fanno riferimento a sei imprese (tutte società per azioni) risultanti attive al Registro imprese, le quali hanno una partita

IVA attiva diversa dal codice fiscale pubblicato nell'elenco delle prenotazioni. Si ricorda, a tal fine, che nel «Registro delle imprese» le aziende sono identificate in relazione al codice fiscale che può essere anche diverso dalla partita IVA attiva e che tali informazioni sono rinvenibili attraverso una visura camerale.

Infine, con riferimento specifico alle modalità di controllo sull'effettiva attività delle partite IVA in capo alle aziende che hanno partecipato al Bando «Impresa Sicura», INVITALIA ha evidenziato che attraverso la verifica presso l'Agenzia delle entrate, possono essere accertati esclusivamente i dati relativi alla partita IVA delle imprese che, come detto, può essere diversa dal codice fiscale, mentre l'esistenza dell'impresa può essere accertata solo attraverso il Registro imprese.

ALLEGATO 3

5-04301 Baldelli: Sulla tutela dei consumatori circa l'attivazione non richiesta dei cosiddetti servizi telefonici a valore aggiunto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulle criticità del settore della telefonia, con particolare riferimento al persistere di eventi collegati all'attivazione non richiesta di servizi a valore aggiunto, a danno dei consumatori.

Come noto, la disciplina normativa applicabile alle situazioni descritte, è stata modificata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che ha recepito la direttiva UE « *Consumer Rights* » e con l'introduzione dell'articolo 66-*quinquies*, a seguito della riforma del Codice del Consumo, con il quale si stabilisce che il consumatore non è tenuto ad alcun pagamento nel caso di fornitura non richiesta di beni di consumo o altri servizi. In tali casi l'assenza di una risposta da parte del consumatore, a seguito dell'attivazione della fornitura non richiesta, non costituisce consenso.

L'applicazione della citata normativa e la vigilanza del mercato sono opportunamente affidate dalla legge alle due Autorità competenti, le quali sono state sentite in merito alle problematiche in discussione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), il cui impegno di vigilanza per fronteggiare le attività commerciali illecite nel settore delle comunicazioni è stato evidenziato dagli Interroganti, con delibera 108/19/CONS ha vagliato il Codice di Autoregolamentazione per l'offerta dei servizi *premium* (CASP) nella sua versione 4.0, richiedendo l'inserimento di ulteriori misure a tutela dell'utenza, concordate tra gli operatori telefonici, i fornitori di servizi *premium*, le associazioni dei consumatori e vagliate

dall'Autorità medesima, atte a rafforzare la consapevolezza dell'acquisto da parte degli utenti anche tramite l'introduzione del diritto di ripensamento, a consentire un celere rimborso, a trattare correttamente dati sensibili nonché ad evitare conflitti di interesse tra gli attori della catena del valore.

Riguardo, in particolare, al riferito fenomeno di attivazioni fraudolente emerso recentemente alle cronache, l'AGCOM ha potuto stabilire, anche attraverso proprie attività ispettive, avviate a seguito di segnalazioni di clienti di due tra i principali operatori mobili, che lo stesso riguarda principalmente attivazioni M2M e cioè attivazioni di servizi *premium* su SIM dedicate al controllo da remoto di dispositivi di varia natura (ed esempio telerisveglieria, teleriscaldamento, e altro). Tale tipologia di attivazione fraudolenta è quella più difficilmente contrastabile con gli strumenti messi a disposizione dal citato Codice di Autoregolamentazione, posto che il cliente non riesce a rendersi immediatamente conto dell'attivazione, poiché l'SMS di *welcome* non è visibile essendo la scheda inserita in un apparato che non svolge la funzione di comunicazione testuale.

L'Autorità ha segnalato, comunque, la progressiva riduzione delle attivazioni di servizi *premium*, passate da un valore di 18,9 milioni nel corso del terzo trimestre 2018 fino ad arrivare a un valore di 3,4 milioni nel secondo trimestre 2020.

In esito alle attività di regolamentazione e vigilanza svolte, l'Autorità ha evidenziato che, in ogni caso, sta valutando l'adozione di nuove opzioni regolamentari

— nei limiti consentiti dalle attuali normative — atte a rafforzare le garanzie contro l'attivazione inconsapevole di tali servizi.

A tal riguardo, si rappresenta che l'articolo 97, comma 2 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva UE 2018/1972, il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2020 (in fase di recepimento nel nostro ordinamento) prevede che « Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possano imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi ».

L'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), sentita per quanto attiene allo specifico caso della presunta truffa a danno dei consumatori e oggetto di indagine giudiziaria, ha osservato che, allo stato, non risultano procedimenti a riguardo, in capo alle proprie competenze.

Tuttavia, quanto al fenomeno delle attivazioni non richieste a valore aggiunto, per i quali i consumatori hanno finito per pagare costi non dovuti, si fa presente come la stessa Autorità, negli ultimi anni, abbia adottato numerosi provvedimenti, sanzionando le società responsabili di quelle pratiche commerciali scorrette. L'Autorità ha, infatti, ritenuto responsabili delle condotte — oltre ai fornitori dei servizi (*content provider*) — anche gli operatori telefonici, poiché direttamente coinvolti nell'adozione della pratica commerciale. Gli operatori traggono, infatti, uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi *premium*, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un'elevata percentuale.

Con riferimento alla richiesta di adottare eventuali iniziative anche normative a

tutela dei consumatori per tali fattispecie, si rappresenta che l'articolo 26 del Codice del Consumo ha recepito nell'ordinamento interno la nozione di « fornitura non richiesta », relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

L'articolo 27 del richiamato Codice del Consumo attribuisce all'AGCM la competenza ad applicare l'invocata disciplina e a sanzionare, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, gli operatori che pongono in essere tali pratiche commerciali scorrette.

Peraltro, da ultimo, si segnala che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (decreto-legge Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 27 del Codice del Consumo, con cui l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta.

In ottemperanza a tale disposizione, i destinatari dei predetti ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori, quali, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi di attivazioni non richieste.

Infine, con specifico riferimento al tema delle clausole vessatorie, in applicazione della competenza attribuita dall'articolo 37-*bis* del Codice del Consumo, si sottolinea che l'AGCM può accertare la sussistenza di clausole vessatorie nei modelli e nelle condizioni generali di Contratto che regolano i rapporti tra utente ed operatori delle telecomunicazioni.

In conclusione, confermo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle proprie competenze, affinché si garantiscano i necessari strumenti di prevenzione e controllo di tali fenomeni « illeciti » assicurando, anzitutto, la massima tutela dei consumatori, anche attraverso ulteriori interventi di sostegno alla regolamentazione del settore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.	
Audizione di rappresentanti di Adecco Group	67
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana welfare aziendale (AIWA)	67
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA)	67

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

Audizione di rappresentanti di Adecco Group.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana welfare aziendale (AIWA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente e relatrice*, comunica che la Commissione riprende l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1823 Serracchiani, recante modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2020.

Avverte che, essendosi svolto il previsto ciclo di audizioni informali e poiché nessuno chiede di intervenire, può ritenersi concluso l'esame preliminare della proposta di legge in titolo.

In qualità di relatrice della proposta di legge, preso atto dell'orientamento favorevole dei gruppi, espresso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 29 settembre, proporrà di richiedere il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti. A tale scopo, è tuttavia necessario concludere l'esame della proposta in sede referente, acquisendo effettivamente il parere delle Commissioni competenti sul testo risultante dall'eventuale approvazione di proposte emendative.

Pertanto, sulla base di quanto convenuto nel corso della richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, se non vi sono obiezioni, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 14 di venerdì 9 ottobre 2020. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.

Testo unificato C. 802 Longo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri), del testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo e abbinate, recante: Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Carla Cantone, a svolgere la relazione introduttiva.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento, che consta di sette articoli, dispone, all'articolo 1, l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, la cui attività è disciplinata dall'articolo 2. Tra esse, segnala, al comma 2, la promozione di: indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, mediante il sostegno dell'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero (lettera e)); una riforma dei patronati italiani all'estero (lettera g)); accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero (lettera h)); accordi internazionali per il potenziamento dei processi per accelerare e sem-

plificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all'estero o in Italia (lettera *i*)).

Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, la composizione della Commissione e l'elezione dell'Ufficio di presidenza. L'articolo 5 riguarda il funzionamento della Commissione medesima.

L'articolo 6 prevede la presentazione alle Camere, con cadenza annuale, di una relazione sui risultati dell'attività, mentre, sulla base dell'articolo 7, per l'esercizio

delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base</i>)	72

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(*Discussione e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in oggetto.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che la XII Commissione ha già esaminato la proposta di legge recante « Istituzione della Giornata dei camici bianchi » (C. 2527, approvata dalla 1^a

Commissione permanente del Senato) in sede referente, approvando un nuovo testo dal titolo « Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato ». Su tale testo è stato acquisito il parere favorevole della Commissioni I e V.

È stato quindi richiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 30 settembre 2020.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Nappi e Novelli, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Silvana NAPPI (M5S), *relatrice*, ricorda come, nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge approvata, in sede deliberante, dalla 1^a Commissione del Senato (A.S. 1795), volta a istituire una Giornata nazionale « dei camici bianchi », sia emersa da parte di tutti i gruppi parlamentari la volontà di modificare tale denominazione. Quest'ultima, infatti, è stata ritenuta poco appropriata rispetto all'obiettivo, unanimemente condiviso, di istituire una Giornata nazionale per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio profusi nel corso della pandemia da Coronavirus non solo da parte del personale medico ma anche di quello

sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Pertanto, all'esito di tale discussione è stato presentato dai relatori, e approvato dalla Commissione, un emendamento volto a sostituire, all'articolo 1 e nel titolo della proposta di legge, le parole « camici bianchi » con le seguenti: « professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato ». In quella sede è stata approvata, inoltre, una proposta emendativa finalizzata a prevedere il coinvolgimento anche degli Ordini professionali nella definizione delle modalità di svolgimento della Giornata nazionale.

Propone, quindi, anche a nome dell'altro relatore, deputato Novelli, di adottare come testo base quello risultante dall'esame in sede referente.

Auspica che il provvedimento in oggetto sia rapidamente approvato dalla Commissione, nel testo modificato, in modo tale che possa essere approvato in via definitiva dal Senato.

Il medesimo auspicio vale, naturalmente, con riferimento al testo unificato delle proposte di legge volte a istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus (A.C. 2451 e abbinate), approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato la quale ha richiesto la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, nel fare riferimento a quanto ricordato dalla collega Nappi relativamente all'*iter* del provvedimento in sede referente, osserva che l'esame in sede legislativa rende più

rapida la conclusione del percorso intrapreso. Ritiene che l'istituzione della Giornata rappresenti un segnale di vicinanza a tutti i professionisti del settore sanitario e sociosanitario nonché ai volontari che hanno profuso il loro impegno in una fase estremamente difficile. Auspica che tale segnale possa rapidamente essere accompagnato da azioni concrete di sostegno nei confronti delle predette categorie, accogliendo in tal senso anche proposte provenienti dalle forze di opposizione.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e pone in votazione la proposta dei relatori.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2527, approvata dal Senato, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Michela ROSTAN, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 18 di oggi.

La Commissione concorda.

Michela ROSTAN, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla
1^a Commissione permanente del Senato**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ADOTTATO COME
TESTO BASE**

**Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio-
sanitari, socioassistenziali e del volontariato.**

Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta

riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie, con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica e di rappresentanti di Assoittica

73

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2020.

Audizione nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo

e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica e di rappresentanti di Assoittica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	75
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione, in videoconferenza, del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione, essendo stata acquisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 31 dicembre prossimo.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione, in videoconferenza, del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

(Svolgimento e conclusione).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano BONACCINI, *presidente della regione Emilia Romagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Roberto PELLA (FI), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Carlo PIASTRA (LEGA), nonché la senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S).

Stefano BONACCINI, *presidente della regione Emilia Romagna*, fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA (M5S), *presidente*, ringrazia il presidente Bonaccini per il suo

intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	77
Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione del giornalista Rino Giacalone	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.

Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

Audizione del giornalista Rino Giacalone.

Il signor Rino GIACALONE svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione del Comune di Capaci.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori delle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 16.45.

Il signor GIACALONE conclude la propria relazione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il PRESIDENTE, nonché i deputati BARTOLOZZI (FI), FERRO (FDI), Piera AIELLO (Misto) e CANTALAMESSA (Lega).

Il signor GIACALONE fornisce i chiarimenti richiesti, secretandone il contenuto.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara con conclusa la seduta.

La seduta termina alle 17.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione del direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Carella	78
Sui lavori della Commissione	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79

Martedì 6 ottobre 2020. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Carella.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Carella. Partecipano alla seduta Stefano Cecchin, presidente di Arpa Lombardia, Teresa Cazzaniga, direttore tecnico, Elena

Bravetti, direttore del settore monitoraggi ambientali e Cinzia Monti, responsabile RUO qualità delle acque settore monitoraggi ambientali. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Stefano CECCHIN, *presidente di Arpa Lombardia*, Elena BRAVETTI, *direttore del settore monitoraggi ambientali di Arpa Lombardia*, Cinzia MONTI, *responsabile RUO qualità delle acque settore monitoraggi ambientali*, Teresa CAZZANIGA, *direttore tecnico di Arpa Lombardia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Fabio CARELLA, *direttore generale di Arpa Lombardia*, Teresa CAZZANIGA, *direttore tecnico di Arpa Lombardia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, informa che l'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, avrà luogo in altra data.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.10 alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Elezione di un vicepresidente	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2020. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 13.35.

Elezione di un vicepresidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in sostituzione del senatore Luciano D'Afonso, dimessosi lo scorso 5 agosto.

Chiama a svolgere le funzioni di Segretario il deputato Daniele Pesco, in quanto componente della Commissione più giovane per età tra i presenti.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del Vicepresidente:

Presenti:	26
Votanti:	25

Hanno ottenuto voti:

Mauro Antonio	
Donato Laus:	14
Alvise Maniero:	1
Schede bianche	5
Schede nulle	5

Proclama quindi eletto Vicepresidente della Commissione il senatore Mauro Antonio Donato Laus.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente	3
------------------------------------	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto (<i>Esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	18
Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della <i>Somali Police Force</i> della Repubblica Federale Somala. Atto n. 195 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO (Intervento consegnato dalla Relatrice per la Commissione Affari Esteri, Onorevole Emiliozzi)</i>	21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	24
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	25
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	28
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come base)</i>	33
Sui lavori della Commissione	32
AVVERTENZA	32

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	52
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	52

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2387</i>)	53
--	----

RISOLUZIONI:

7-00423 Vacca: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali (<i>Discussione e rinvio</i>)	56
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-03309 Incerti: Sulla cessazione delle attività nello stabilimento di Martorano di Columbus srl	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-04067 Cunial: Sui controlli dei soggetti ammessi ai rimborsi previsti dal bando « Impresa Sicura » di Invitalia	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	62
5-04301 Baldelli: Sulla tutela dei consumatori circa l'attivazione non richiesta dei cosiddetti servizi telefonici a valore aggiunto	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	64
AVVERTENZA	60

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.	
Audizione di rappresentanti di Adecco Group	67
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana welfare aziendale (AIWA)	67
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA)	67

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
---	----

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	70
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base)</i>	72

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica e di rappresentanti di Assoittica	73
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	75
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione, in videoconferenza, del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	77
Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione del giornalista Rino Giacalone	77

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione del direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Carella	78
Sui lavori della Commissione	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Elezione di un vicepresidente	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0116690